Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 197 del 9 agosto 1961

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 9 agosto 1961 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866 144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 715.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Genova, Imperia, La Spezia e Savona.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 715.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Genova, Imperia, La Spezia e Savona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini;

Visti, per la provincia di Genova:

il contratto collettivo integrativo 1 settembre 1959, stipulato tra la Sezione Edili dell'Associazione degli Industriali della provincia di Genova e la Federazione Italiana Lavoratori della Edilizia (C.I.S.L.), la Federazione Nazionale Edili Affini Legno (U.I.L.), il Sindacato Italiano Lavoratori Appalti Ferroviari, il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini (C.G.I.L.); al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Edilizia ed Affini (C.I.S.N.A.L.);

lo Statuto della Cassa Edile Genovese di Mutualità ed Assistenza 13 novembre 1958, al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Edilizia ed Affini (C.I.S.N.A.L.), lo Statuto della « Scuola Edile Genovese » 16 aprile 1959, al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Edilizia ed Affini (C.I.S. N.A.L.); allegati al suddetto contratto integrativo 1° settembre 1959;

Visto, per la provincia di Imperia, il contratto collettivo integrativo 29 settembre 1959, stipulato tra il Gruppo Costruttori Edili dell'Unione Industriali di Imperia ed il Sindacato Provinciale Lavoratori del Legno, dell'Edilizia ed Affini (F.I.L.L.E.A.), la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini, l'Unione Provinciale (U.I.L.);

Visti, per la provincia di La Spezia:

il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra il Sindacato Provinciale Costruttori Edili, e il Sindacato Provinciale Edili, Legno ed Affini (F.I.L.L.E.A.), il Sindacato Provinciale Lavoratori Edilizia (F.I.L.C.A.), il Sindacato Provinciale Edili (Fe.N.E.A.) ;al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro (C.I.S.N.A.L.);

l'accordo collettivo 30 settembre 1959, relativo alla costituzione della Cassa Edile Spezzina di Mutualità e di Assistenza; l'accordo 2 ottobre 1959, relativo alla costituzione della Cassa Edile e alla redazione dello statuto e del regolamento della Cassa medesima, allegati al suddetto contratto 2 ottobre 1959;

l'art. 3 dell'accordo collettivo integrativo 1° marzo 1947, stipulato tra il Sindacato Costruttori Edili e il Sindacato Lavoratori Edili; al quale hanno aderito l'Unione Provinciale del Lavoro (C.I.S.N.A.L.), l'Unione Sindacale (C.I.S.L.) e la Camera Sindacale Provinciale (U.I.L.);

Visti, per la provincia di Savona:

il contratto collettivo integrativo 21 settembre 1959, stipulato tra la Sezione Costruttori Edili dell'Unione Industriali e la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, dell'Edilizia ed Industrie Affini (F.I.L.L.E.A.), il Sindacato Provinciale Lavoratori Appalti Ferroviari (C.G.I.L.), la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini, la Federazione Nazionale Edili ed Affini;

l'accordo 4 ottobre 1946, allegato al predetto contratto 21 settembre 1959; al quale hanno aderito l'Unione Provinciale del Lavoro (C.I.S.N.A.L.), l'Unione Sindacale (C.I.S.L.) e la Camera Sindacale Provinciale (U.I.L.);

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Genova, in data 13 marzo 1960, n. 4 della provincia di Imperia, in data 9 settembre 1960, n. 19 della provincia di La Spezia, in data 26 luglio 1960, n. 3 e n. 12 della provincia di Savona, rispettivamente in data 30 luglio e 11 agosto 1960, degli atti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro, costituiti per le attività edili ed affini per le quali sono stati stipulati, relativamente agli operai:

— per la provincia di Genova, il contratto collettivo integrativo 10 settembre 1959 e relativi statuti della Cassa Edile Genovese di Mutualità ed Assistenza 13 novembre 1958 e della Scuola Edile Genovese 16 aprile 1959;

— per la provincia di Imperia, il contratto collettivo integrativo 29 settembre 1959;

— per la provincia di La Spezia, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959 e relativi accordi collettivi 30 settembre 1959, per la costituzione della Cassa Edile Spezzina di Mutualità e di Assistenza e 2 ottobre 1959, per la costituzione della Cassa Edile e per la redazione dello Statuto e del regolamento della Cassa medesima; l'art. 3 dell'accordo collettivo integrativo 1 marzo 1947;

— per la provincia di Savona, il contratto collettivo integrativo 21 settembre 1959 e relativo accordo 4 ottobre 1946;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Genova, Imperia, La Spezia e Savona.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 198. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 1° SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Il 1° settembre 1959, in Genova.

tra

la SEZIONE EDILI DELL'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI della Provincia di Genova, rappresentata dal suo presidente dott. ing. *Francesco Perri,* assistito dai vice presidenti dott. ing. *Virgilio Stura,* e geom. *Antonio Vela* e dai membri della Commissione Sindacale degli Industriali signori: geom. *Gio Franco Custo,* e dott. ing. *Mario B. Oneto;* nonchè dall'avv. *Giuseppe Manzitti,* segretario generale dell'Associazione e dall'avv. *Federico Delpino,* direttore della Sezione Edili;

e, in ordine alfabetico,

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DELL'EDILIZIA, aderente alla C.I.S.L., rappresentata dal segretario provinciale sig. *Giovanni Oggero,* assistito dai signori: *Biagio Aronica, Giorgio Bracci, Renzo Cricenti, Alfio Cannavò, Alfredo Celle, Bruno Graziani, Giulio Gandolfo, Pasquale Maimone, Giovanni Nieddu, Rocco Olivieri, Giulio Romano, Pasquale Simonetta, Giovanni Scagnelli, Sebastiano Sanna, Leonardo Salinaro;*

la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI AFFINI LEGNO - Fe. N.E.A.L. - U.I.L., rappresentata dal Segretario Provinciale sig. *Antonino Romeo* con la partecipazione dei lavoratori: *Antonio Bignotti, Vito Camillo, Pasquale De Paola, Pietro Maimone, Giovanni Pagano;* assistiti dall'Ufficio Sindacale U.I.L. in persona del sig. *Francesco Raffaele* e sig. *Renato Micco;*

il SINDACATO ITALIANO LAVORATORI APPALTI FERROVIARI, rappresentato dal suo segretario provinciale sig. *Renato Leandri;*

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI EDILI ED AFFINI, aderente alla Camera Confederale del Lavoro di Genova, rappresentato dal suo segretario responsabile signor *Edoardo Picollo,* dai segretari signori: *Gavino Pinna* e *Paolo Sostena,* dai membri della Segreteria sigg.: *Ivo Olmi* e *Giovanni Vecchio,* assistiti dalla Commissione degli operai composta dai sigg.: *Francesco Divanni, Carmelo Trabucco, Battista Maccarelli, Ettore Mazzolari, Dante Di Fazio, Antonio Marzullo, Armando Di Bartolo, Silvio Gentile* e *Dante Padovani;*

Visti:

a) il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dell'edilizia, stipulato il 24 luglio 1959;

b) l'accordo collettivo di lavoro per la provincia di Genova — di ricognizione del predetto contratto nazionale — stipulato il 6 agosto 1959;

si stipula il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo del contratto nazionale 24 luglio 1959, sopra menzionato, da valere dal 1° genanio 1960 fino al 31 dicembre 1961, per tutto il territorio della provincia di Genova per le imprese dell'industria delle costruzioni edili ed affini (pavimentazione, rivestimenti, coloriture), stradali, ferroviarie, tranviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, etc.), marittime, fluviali e lacuali, lagunari ed industrie affini, imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aree e sotterranee) nonchè di opere per acquedotti, gas e fognature, e gli operai da esse dipendenti.

DICHIARAZIONI DI PARTI A VERBALE

Dichiarazione di parte operaia.

I rappresentanti delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti dichiarano che il presente contratto non è applicabile al personale marittimo perchè questo non è da esse rappresentato.

Dichiarazione di parte industriale.

La Delegazione industriale dichiara che le imprese edili che eseguono opere marittime, fluviali, lacuali e lagunari restano unilateralmente impegnate ad applicare inscindibilmente le clausole contenute nel presente contratto anche ai lavoratori suddetti, salvo quelli muniti di libretto di navigazione o foglio di ricognizione i cui rapporti di lavoro sono regolati da apposito contratto provinciale.

Art. 1.

QUALIFICHE

Per quanto riguarda le qualifiche si fa riferimento a quelle specificate nell'art. 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 1959, e si conviene inoltre che:

A) soddisfatte le condizioni di cui al vigente contratto nazionale di categoria, sono operai specializzati o qualificati gli operai in possesso di regolare certificato della Scuola Edile Genovese a norma dello statuto della stessa;

B) considerata la situazione di fatto esistente nella provincia di Genova le parti contraenti del presente contratto integrativo, confermano l'unificazione delle

categorie relative ai manovali specializzati (operai comuni) ed ai manovali comuni, corrispondendo:

1) al « manovale » di età superiore ai 18 anni, la paga base risultante dalla media delle paghe base di un manovale comune e di tre manovali specializzati;

2) al « manovale » di età inferiore ai 18 anni, la paga base risultante dalla media delle paghe base di un manovale comune e di un manovale specializzato.

Analogamente si procederà per il computo dell'indennità di contingenza.

Fà eccezione a quanto sopra il « marinaio » che sarà retribuito con la paga base e contingenza propria del manovale specializzato.

C) per gli addetti a lavori in aria compressa si conviene quanto segue:

1) sono operai specializzati:

Capo-sciolta - lavora a capo della squadra entro il cassone. In aggiunta alla retribuzione per il lavoro effettuato riceverà la paga di un'ora comprensiva di ogni indennità.

Campanaro - lavora nella campana, addetto alla manovra del vericello ed allo scarico dei secchioni di materiale nelle pipe interne.

Minatore che lavora entro cassone con le mansioni specificate per detta qualifica in contratto nazionale.

Fochino - id. id. id.

2) sono operai qualificati:

Scarichino o secondo companaro - lavora nella campana in aiuto al campanaro per lo scarico dei secchioni di materiale nelle pipe interne.

Rigolista - lavora entro il cassone addetto allo scavo della « rigola » ossia lungo e sotto il tagliente perimetrale.

Minatore che lavora entro il cassone con le mansioni specificate per detta qualifica nel contratto nazionale.

Pipista - lavora all'esterno della campana per lo scarico del materiale depositato nelle pipe.

3) Manovali:

Cassonista semplice - lavora entro il cassone, addetto al caricamento e attacco dei secchioni di materiale allo scavo semplice (non in rigola) di materiale sciolto, senza l'uso di mazze, punte o attrezzi meccanici, ed al suo trasporto longitudinale a mezzo carriola o carrello.

Chiarimento a verbale

L'operaio ha diritto alla retribuzione stabilita per la qualifica (operaio specializzato, qualificato, manovale) indicata nella richiesta di assunzione fatta dall'Impresa a norma dell'art. 14, primo comma, della Legge 29 aprile 1949, n. 264.

All'operaio che venisse adibito a mansioni che comportano l'inquadramento in una qualifica superiore a quella indicata nella richiesta di assunzione, è dovuta la retribuzione corrispondente a detta qualifica superiore.

Nel caso in cui non risultasse dalla richiesta di assunzione l'indicazione della qualifica, all'operaio stesso competerà la retribuzione corrispondente alla qualifica professionale più favorevole risultante dal libretto di lavoro nell'ultimo biennio.

A titolo di esempio si riporta di seguito il conteggio per la determinazione della paga base per il « manovale » di età superiore ai 20 anni e per il « manovale » di età fra i 20 ed i 18 anni di cui al punto *B*) del presente articolo.

Paga base oraria

Premesso che la paga base prevista dal contratto nazionale di categoria 24 luglio 1959 è la seguente:

per il manovale specializzato di età superiore ai 20 anni	L.	166,94
per il manovale comune di età superiore ai 20 anni	»	156,72
per il manovale specializzato di età tra i 18 e i 20 anni	»	155,91
per il manovale comune di età tra i 18 e i 20 anni	»	146,51

Le paghe del « manovale » oltre i 20 anni e del « manovale » 18-20 anni restano stabilite come segue:

1) « manovale oltre i 20 anni »:

(166,94 × 3 + 156,72) : 4 = 164,385
arrotondato a L. 164,39

2) « manovale 18-20 anni »:

(155,91 × 3 + 146,51) : 4 = 153,56

Le stesse modalità di calcolo valgono per determinare le misure rispettive dell'indennità di contingenza.

Analogamente si procede per determinare la paga base e l'indennità di contingenza per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

Con riferimento all'art. 7 del contratto nazionale di categoria del 24 luglio 1959 si conviene che l'orario normale di lavoro, per la provincia di Genova, è di 8 ore giornaliere, 48 ore settimanali, per tutto il corso dell'anno.

Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia valgono le norme dell'art. 8 del predetto contratto nazionale di categoria.

Art. 3.

MINIMI DI PAGA

In relazione all'art. 14 del contratto nazionale di categoria del 24 luglio 1959 ed al disposto del paragrafo *B*) dell'art. 1 del presente contratto, i minimi di paga valevoli per tutto il territorio della provincia di Genova sono i seguenti:

decoratore, riquadratore e stuccatore	L.	213,36
scalpellino	»	208,86
muratore specializzato, carpentiere spec.	»	207,21

operaio specializzato	L.	205,76
operaio qualificato	»	184,86
marinaio	»	166,94
manovale	»	164,39
manovale di età compresa tra i 18 e i 20 anni	»	153,56
manovale di età compresa tra i 16 e i 18 anni	»	119,65
ragazzo di età inferiore ai 16 anni	»	89,24

Lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia.

Si conferma che, secondo quanto previsto dall'art. 8 del contratto nazionale 24 luglio 1959, agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta un'applicazione assidua e continuativa.

Per orario di 8 ore giornaliere:

Raggruppamento *A* (autisti per servizio fuori stabilimento), infermieri patentati, motoscafisti	L.	1.479
Raggruppamento *B* (guardiani, custodi, portieri, fattorini, uscieri):		
età oltre i 20 anni	»	1.315
età compresa fra 18-20 anni	»	1.228
età compresa fra 16-18 anni	»	957
età inferiore ai 16 anni	»	714

Per orario di 9 ore giornaliere:

Raggruppamento *A*	L.	1.571
Raggruppamento *B*		
età oltre i 20 anni	»	1.397
età compresa fra 18-20 anni	»	1.305
età compresa fra i 16-18 anni	»	1.017
età inferiore ai 16 anni	»	759

Per orario di 10 ore giornaliere:

Raggruppamento *A*	L.	1.664
Raggruppamento *B*		
età oltre i 20 anni	»	1.479
età compresa fra 18-20 anni	»	1.382
età compresa fra 16-18 anni	»	1.077
età inferiore ai 16 anni	»	803

Per orario di 11 ore giornaliere (guardiani, custodi e portieri):

Raggruppamento *B*		
età oltre i 20 anni	L.	1.562
età compresa fra 18-20 anni	»	1.458

Per orario di 12 ore giornaliere (guardiani, custodi e portieri):

Raggruppamento *B*		
età oltre i 20 anni	L.	1.644
età compresa fra 18-20 anni	»	1.585

Art. 4.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Per quanto riguarda l'indennità di contingenza si fà riferimento agli accordi nazionali e provinciali vigenti, stipulati fra le Organizzazioni competenti.

Chiarimento a verbale

Le parti confermano che agli effetti dell'applicazione della indennità di contingenza valgono per i manovali specializzati (operai comuni) ed i manovali comuni i criteri di cui al paragrafo *B*) dell'art. 1 del presente contratto.

Art. 5.

INDENNITÀ DI MENSA

Con riferimento all'art. 17 del contratto nazionale di categoria del 24 luglio 1959 ed in relazione alla circolare n. 32 del 27 novembre 1946 dell'Associazione degli Industriali di Genova, l'indennità di mensa è corrisposta in ragione di L. 30 (trenta) giornaliere

Art. 6.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 23 del contratto nazionale di categoria del 24 luglio 1959, sono considerati lavori speciali disagiati e compensati con le indennità percentuali rispettivamente a fianco indicate (calcolate, per gli operai che lavorano ad economia, sulla paga base di fatto, l'indennità di contingenza e l'indennità speciale, e per i cottimisti anche sul minimo contrattuale di cottimo), i seguenti:

1) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione)	20 %
2) lavori su scale aeree tipo Porta	50 %
3) lavori in pozzi neri preesistenti	60 %
4) lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti	50 %
5) lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua di altezza superiore a 12 cm.)	30 %
6) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 m.	30 %
7) costruzione di pozzi a profondità:	
a) da m. 3,50 a 10	23 %
b) oltre i 10 m.	40 %

8) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) 10 %

9) costruzioni di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano ed a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso . . . . 40 %

10) costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre . . . . 20 %

11) sgombero della neve e del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario . . . . . 22 %

12) lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 25 %

13) lavori di scavo in cimiteri in contatto con tombe . . . . 15 %

14) lavori in cassoni ad aria compressa:

a) da 0 a 10 m. . . . . 54 %

b) da oltre 10 a 16 m. . . . . 72 %

c) da oltre 16 a 22 m. . . . . 120 %

d) oltre 22 m. . . . . 180 %

sparo mine:

qualora si renda necessario, lo sparo di mine le percentuali di cui sopra saranno aumentate del 15 %. Detto aumento sarà corrisposto a tutti gli operai compresi nel turno nel quale vengono effettuati gli spari, e per le sole ore successive allo sparo fino al termine del turno; il tempo impiegato dagli operai in campagna prima e dopo l'inizio del lavoro per la compressione e la decompressione, deve essere considerato a tutti gli effetti come orario lavorativo.

15) lavori di demolizione di strutture pericolanti 10 %

16) lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento: « lo stesso trattamento di maggiorazione goduto dagli operai che lavorano nelle stesse condizioni ».

17) lavori in galleria, per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio . 48 %

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie;

ai lavori per opere sussidiarie;

al carico e ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento o la sistemazione . . . . 20 %

c) alla riparazione e manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie . . . . . 15 %

Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60 per cento, sarà corrisposta in aggiunta alle percentuali di cui al punto 17, un'ulteriore indennità del . . . . 10 %

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.

18) lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) . . . . 5 %

Per l'esecuzione di getti di calcestruzzo plastico qualora l'operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa gli dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Le percentuali di cui al presente articolo — eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve — non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste nel presente articolo.

Dichiarazione a verbale

Agli effetti dell'applicazione delle maggiorazioni di cui al n. 14 del presente articolo, la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella espressa in metri dalla tabella di cui al citato n. 14 anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o in meno, sino al 15 per cento da quella corrispondente all'altezza della colonna d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.

Art. 7.

INDENNITÀ PER LAVORI MARITTIMI

Con riferimento all'ultimo comma dell'art. 23 del contratto nazionale di categoria del 24 luglio 1959 si stabilisce quanto segue:

a) Rischio mine.

Al personale che si trova su natanti in zone dove è ufficialmente riconosciuta la possibile presenza di mine, va corrisposta una maggiorazione del 6 % (sei) sulla paga base di fatto, l'indennità di contingenza e l'indennità speciale, e, per i cottimisti, anche sul minimo contrattuale di cottimo, limitatamente alle ore nelle quali il natante si trova in dette zone.

b) Trasferimento di natanti.

Il personale che si trova su natanti destinati a lavori marittimi in trasferimento da un porto ad un altro, e che sia per disposizione del Codice Marittimo posto in ruolo di personale navigante, ne seguirà le relative norme contrattuali per la sola durata del trasferimento.

Al personale che si trova su natanti destinati a lavori marittimi in trasferimento da un porto ad un altro, e che non sia per disposizioni del Codice Marittimo posto in ruolo, verrà riconosciuto il trattamento di tra-

sferta per la durata del trasferimento e la maggiorazione del 15 % (quindici) sulla paga base di fatto, l'indennità di contingenza e l'indennità speciale, e per i cottimisti anche sul minimo contrattuale di cottimo, limitatamente al periodo di navigazione compreso tra l'uscita da un porto e l'entrata in un altro.

c) Lavori fuori porto.

Al personale che si trova su natanti fuori del porto o di un bacino protetto, sarà corrisposta una maggiorazione del 10 % (dieci) sulla paga base di fatto, l'indennità di contingenza e l'indennità speciale, e, per i cottimisti, anche sul minimo contrattuale di cottimo, limitatamente alle ore trascorse dall'uscita dal porto o dal bacino predetto al rientro rispettivo.

d) Al personale che si trova su natanti viene retribuita, come lavorativa, anche l'eventuale ora di riposo trascorsa sul natante stesso.

e) La maggiorazione per rischio mine di cui al comma *a*) è cumulabile con una delle due previste dal comma *b*) e *c*).

Art. 8.

INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

Con riferimento all'art. 26 del contratto nazionale di categoria del 24 luglio 1959, si stabilisce quanto segue:

Agli operai chiamati ad eseguire lavori in alta montagna, intendendosi per tali quelli eseguiti oltre i 1000 (mille) metri di altezza sul livello del mare, verrà corrisposta, oltre alla normale retribuzione, un'indennità aggiuntiva dell'8 % da calcolarsi sulla paga base di fatto, l'indennità di contingenza, e l'indennità speciale, e per i cottimisti anche sul minimo contrattuale di cottimo.

Tale indennità non sarà corrisposta agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora, semprechè non siano costretti a percorrere oltre due chilometri per recarsi dalla loro abitazione al luogo di lavoro.

L'indennità di cui sopra va corrisposta fermo restando quanto previsto all'art. 5 (indennità di mensa) del presente contratto integrativo e all'art. 27 (alloggiamenti e cucine) del contratto nazionale di categoria del 24 luglio 1959, in quanto applicabili.

Art. 9.

INDENNITÀ ATTREZZI

Con riferimento alla lettera *d*) dell'art. 68 del contratto nazionale di categoria del 24 luglio 1959 l'impresa è tenuta a fornire agli operai gli attrezzi di lavoro.

Qualora invece, con il consenso dell'impresa, gli operai provvedano a lavorare con i propri attrezzi sarà loro corrisposta una indennità di L. 1,50 (lire una e cinquanta centesimi) per ogni ora di effettiva prestazione.

Per gli scalpellini, i falegnami, i carpentieri ed i meccanici idraulici, tale indennità è elevata a L. 2,50 (lire due e cinquanta centesimi) orarie.

Il pennello deve essere sempre fornito dall'impresa.

Art. 10.

LAVORI FUORI ZONA

Con riferimento all'art. 24 del contratto nazionale di categoria del 24 luglio 1959 si stabilisce quanto segue: all'operaio comandato a compiere lavori in cantieri siti oltre i confini territoriali del Comune per il quale è stato assunto verranno corrisposti i seguenti compensi:

a) le ore impiegate nel viaggio saranno considerate lavorative e come tali compensate; e le spese di viaggio saranno rimborsate;

b) se l'operaio è costretto a pernottare fuori sede verrà indennizzato totalmente delle spese sostenute per il viaggio, alloggio e vitto.

I compensi di cui sopra non saranno corrisposti ai lavoratori che hanno residenza nel Comune ove si effettua il lavoro.

Chiarimenti a verbale

Le parti contraenti del presente contratto integrativo dichiarano quanto segue:

a) agli effetti del presente articolo tutto l'ambito del porto di Genova, con la sola esclusione della diga foranea, si intende « dentro i confini territoriali del Comune di Genova »;

b) nessun rimborso di spese per vitto sarà corrisposto all'operaio comandato fuori sede, qualora questi debba consumare un solo pasto, per il cui regolamento è già prevista la corrispondente indennità sostitutiva della mensa, purchè la trasferta non comporti un mutamento nelle normali abitudini di vita del lavoratore;

c) le ore impiegate nel viaggio per gli scopi di cui al presente articolo saranno retribuite senza maggiorazione di straordinario.

Art. 11.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ E MODALITÀ D'ATTUAZIONE

Con riferimento all'art. 34 del contratto nazionale di categoria del 24 luglio 1959 la misura complessiva della percentuale sulla paga di fatto, l'indennità di contingenza, l'indennità speciale e l'indennità sostitutiva della mensa (e, per i cottimisti, anche sul minimo contrattuale di cottimo) per corrispondere agli operai il trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività è fissata nel 22,30 % (ventidue e trenta per cento).

La suddetta percentuale risulta così composta:

— gratifica natalizia	ore 200	su totali ore 448	= 44,64 %	del 22,30 %	=	10,00 %
— ferie	ore 112	su totali ore 448	= 25,00 %	del 22,30 %	=	5,60 %
— festività nazionali e infrasettimanali (1 nazionale, 3 già nazionali e 13 infrasettimanali) . .	ore 136	su totali ore 448	= 30,36 %	del 22,30 %	=	6,70 %
	448		100,00 %			22,30 %

Le percentuali sono state arrotondate per semplicità.

Le imprese sono tassativamente tenute a versare l'importo della suddetta percentuale del 22,30 % alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza con le modalità con la stessa convenute dalle parti stipulanti il presente contratto integrativo. Detto versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il mese successivo al periodo di paga al quale il versamento stesso si riferisce.

Per quanto riguarda le festività nazionali ed infrasettimanali le imprese ne corrisponderanno l'ammontare direttamente agli operai dipendenti alla scadenza del periodo di paga nel quale tali festività sono comprese, deducendone poi l'importo dal versamento del 22,30 % suddetto.

Al momento in cui, compatibilmente con le esigenze di lavoro, gli operai chiedono ed ottengono dall'impresa di usufruire delle ferie, è consentito loro di prelevare dalla Cassa Edile Genovese di Mutualità ed Assistenza, tramite l'impresa, una somma pari all'importo delle ferie maturate. Detta somma verrà versata all'operaio all'inizio delle ferie.

Agli effetti del presente articolo e date le modalità per le quali è accantonata la percentuale, salvo le sole eccezioni delle festività nazionali ed infrasettimanali e delle ferie, è fatto esplicito divieto alle imprese di corrispondere la percentuale stessa direttamente agli operai interessati, ed a questi ultimi di rivolgere richieste in tal senso alle imprese stesse.

Art. 12.

CASSA EDILE

Per il conseguimento degli scopi attribuiti alla Cassa è istituito a favore della stessa un contributo complessivo pari all'1 % della paga base di fatto, a carico, in misura paritetica, — 0,50 % e 0,50 % rispettivamente — del datore di lavoro e del prestatore d'opera.

La quota a carico di quest'ultimo dev'essergli trattenuta sulle sue spettanze ad ogni periodo di paga da parte dell'impresa, la quale deve provvedere a versarla alla Cassa — insieme alla quota a proprio carico —, con le stesse modalità e negli stessi termini stabiliti per il versamento della percentuale sopra menzionata.

Per ogni versamento ritardato, sia della percentuale che del contributo paritetico di cui anzi, l'impresa è tenuta a corrispondere alla Cassa l'interesse di mora del 6 % annuo.

L'esercizio finanziario della Cassa anche agli effetti della gestione del servizio gratifica natalizia e ferie ha inizio al 1° ottobre di ogni anno e termina al 30 settembre dell'anno successivo.

Il pagamento anticipato delle somme accantonate può aver luogo nei soli casi in cui viene a cessare il rapporto di iscrizione degli operai presso la Cassa Edile, secondo le norme del relativo Statuto.

Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza delle somme come sopra accantonate o sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte, delle somme medesime deve essere presentato alla Cassa Edile, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili.

Art. 13.

INDENNITÀ SPECIALE

Con riferimento all'art. 15 del contratto nazionale di categoria del 24 luglio 1959 l'indennità speciale per le caratteristiche dell'industria edilizia è fissato nella misura del 9,35 % (nove e trentacinque per cento) della paga base di fatto e dell'indennità di contingenza e, per i cottimisti anche del minimo contrattuale di cottimo.

Il pagamento di detta indennità verrà fatto all'operaio ad ogni periodo di paga, unitamente agli altri elementi della retribuzione, nella stessa busta.

Art. 14.

SCUOLE

Con riferimento all'art. 61 del contratto nazionale di categoria del 24 luglio 1959, resta concordato quanto segue:

« il contributo per il funzionamento della Scuola Edile Genovese a carico delle imprese, viene stabilito nella misura dello 0,30 % (zero trenta per cento), da calcolarsi sulla paga base di fatto, sull'indennità di contingenza, sull'indennità speciale e sulla quota parte — 12,30 % — della percentuale di cui al precedente articolo 11, corrispondente al trattamento per ferie e festività.

« Il pagamento del contributo verrà effettuato attraverso l'I.N.A.I.L. il quale provvederà a versarlo sul c/c della Scuola presso la Cassa di Risparmio ».

Art. 15.

MULTE E TRATTENUTE

Con riferimento all'art. 49 del contratto nazionale di categoria del 24 luglio 1959 i proventi delle multe e delle trattenute che non rappresentino risarcimento di danno dovranno essere versate nel c/c intestato alla Scuola Edile Genovese presso la Cassa di Risparmio di Genova.

ALLEGATO *A*

STATUTO

DELLA CASSA EDILE GENOVESE DI MUTUALITA' E DI ASSISTENZA

13 novembre 1958

Art. 1.

COSTITUZIONE DELLA CASSA EDILE E SUA DENOMINAZIONE

In conformità agli artt. 34 e 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 settembre 1957 ed allo art. 11 del contratto provinciale integrativo 21 ottobre 1957, è costituita in Genova a decorrere dal 1° dicembre 1958 la « Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza ».

Art. 2.

SEDE, FUNZIONI E DURATA

La Cassa ha la sua sede in Genova ed adempie alle proprie funzioni quali sono indicate nel presente Statuto, a favore degli operai dipendenti da datori di lavoro che, sotto qualsiasi ragione sociale, anche cooperativistica, esercitano attività edilizia ed affine nel territorio della provincia di Genova anche mediante la fornitura di sola mano d'opera.

La durata della Cassa è indeterminata nel tempo.

Art. 3.

RAPPRESENTANZA E DOMICILIO LEGALE

La rappresentanza legale della Cassa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto riguarda le assistenze ed i servizi gestiti dalla Cassa tutti gli operai ad essa iscritti ed i rispettivi datori di lavoro eleggono domicilio legale presso la sede della Cassa medesima.

Art. 4.

SCOPI

La Cassa ha i seguenti scopi:

a) gestire a favore dei propri iscritti ogni contributo paritetico che le è attribuito, con contratti collettivi o concordati di lavoro dalle competenti Organizzazioni di datori di lavoro e di prestatori d'opera;

b) amministrare la percentuale per gratifica natalizia e ferie;

c) svolgere ogni forma di previdenza e di assicurazione sociale che le potrà essere demandata dalle Organizzazioni predette;

d) assumere iniziative atte a facilitare l'utilizzazione delle disposizioni di legge e di contratto a favore degli operai e delle loro famiglie.

Art. 5.

ISCRITTI

Sono iscritti alla Cassa agli effetti del presente Statuto tutti gli operai che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2 del presente Statuto e prestano servizio nel territorio della provincia di Genova.

Art. 6.

RAPPORTO DI ISCRIZIONE

Il rapporto di iscrizione presso la Cassa ha inizio dal giorno in cui l'operaio presta servizio alle dipendenze di un datore di lavoro che, in applicazione dei vigenti contratti collettivi o concordati di lavoro, è tenuto ad iscrivere i propri dipendenti alla Cassa.

Il rapporto cessa per i seguenti motivi:

a) passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro esercente un'attività diversa da quella indicata nell'art. 5;

b) espatrio dell'iscritto;

c) cessazione definitiva dell'attività lavorativa dell'iscritto.

Art. 7.

CONTRIBUTI E VERSAMENTI ALLA CASSA

Ogni contributo dovuto dai datori di lavoro e dagli operai iscritti alla Cassa è stabilito nei contratti collettivi o concordati di lavoro stipulati fra le rispettive Organizzazioni.

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa stabilisce le eventuali relative modalità di versamento, integrative di quelle contrattuali.

La quota di contributo a carico degli operai deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione relativa ad ogni singolo periodo di paga.

Il datore di lavoro è responsabile dell'esatto versamento della percentuale per gratifica natalizia e ferie che deve affluire alla Cassa, nonchè dei contributi e delle quote, di cui sopra, posti a suo carico e trattenute sulla retribuzione degli operai.

Qualunque patto contrario è nullo.

Nei confronti del datore di lavoro inadempiente alle norme predette il Consiglio d'Amministrazione della Cassa potrà adottare, nell'ambito della legge e del contratto, ogni provvedimento atto ad indurre lo stesso agli adempimenti che gli competono.

Art. 8.

GESTIONE DEI CONTRIBUTI MODALITÀ E CONDIZIONI DELLE PRESTAZIONI E DELL'ASSISTENZA

La gestione dei contributi, del « Fondo per gratifica natalizia e ferie » e di quant'altro previsto dall'art. 4, nonchè l'erogazione di qualsiasi assistenza sono effettuate in base a modalità e condizioni da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione anno per anno, fermo restando il principio che possono fruire dell'assistenza soltanto gli operai iscritti alla Cassa relativamente ai quali risultano regolarmente versati sia i contributi di cui all'art. 4, lett. *a*) che la percentuale di cui alla lett. *b*) dello stesso articolo.

Art. 9.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

a) Composizione:

La Cassa è retta da un Consiglio di Amministrazione paritetico composto di dodici membri designati:

— n. 6 dall'Associazione degli Industriali, Sezione Edili, della provincia di Genova;

— n. 6 dalle Organizzazioni stipulanti di parte operaia. (Fe.N.E.A.L. - F.I.L.C.A. - F.I.L.L.E.A.) in misura paritetica fra loro, salvo quanto verrà diversamente concordato tra le rispettive Federazioni nazionali.

Il Consiglio d'Amministrazione elegge presidente uno dei consiglieri designati dalla predetta Associazione degli Industriali, Sezione Edili, proposto dagli stessi; e vice-presidente uno dei consiglieri designati dalle predette Organizzazioni di parte operaia, proposto dagli stessi.

Il presidente e il vice-presidente costituiscono il comitato di presidenza.

b) durata dell'incarico:

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

E' però data facoltà all'Associazione e alle Organizzazioni designate di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del biennio.

I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessanti, per qualunque causa, prima della scadenza del biennio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Norma transitoria:

Il primo Consiglio di Amministrazione durerà in carica fino al 31 marzo 1961.

c) Gratuità delle cariche.

Tutte le cariche sono gratuite.

Peraltro ai componenti il comitato di presidenza potrà essere corrisposta una somma a titolo di indennizzo e rimborso spese stabilita di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione.

Analogamente potrà essere deliberata la corresponsione di un gettone di presenza ai membri del Consiglio di Amministrazione.

d) Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ed alla gestione della Cassa compiendo gli atti necessari allo scopo.

Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione di:

— deliberare ed approvare i regolamenti interni della Cassa;

— provvedere alla compilazione ed alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi della Cassa;

— vigilare sul funzionamento di tutti i servizi della Cassa, sia tecnici che amministrativi, ed in particolare modo su quelli riguardanti la riscossione dei contributi;

— curare e promuovere l'impiego dei fondi della Cassa, a norma delle disposizioni contenute nel presente Statuto;

— promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene conveniente per il buon funzionamento della Cassa;

— assumere e licenziare il personale della Cassa e regolarne il trattamento economico in conformità della legge e tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile.

e) Convocazioni.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre membri del consiglio o dal presidente o dal vice-presidente o dal collegio dei sindaci.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a quarantotto ore.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Il direttore della Cassa assiste alle riunioni con voto consultivo e ne è il segretario.

f) Deliberazioni.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Art. 10.

PRESIDENTE

Il presidente dura in carica due anni, salvo la facoltà di sostituzione di cui all'art. 9, lett. *b*).

Spetta al presidente della Cassa di:

— rappresentare la Cassa di fronte ai terzi e stare in giudizio. Il presidente ha la firma sociale;

— promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione e presiederne le adunanze;

— sovraintendere, di concerto con il vice-presidente, alla applicazione del presente Statuto;

— dare esecuzione, di concerto col vice-presidente alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

— decidere di concerto col vice-presidente circa gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti in ordine alle vertenze amministrative e disciplinari tra essi e la Cassa, sentito eventualmente il parere del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimenti, il presidente potrà delegare per iscritto, di volta in volta, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione, tutte o parte delle sue funzioni con pienezza di poteri.

Art. 11.

VICE - PRESIDENTE

Il vice-presidente della Cassa dura in carica due anni, salvo la facoltà di sostituzione di cui all'art. 9, lett. *b*).

Spetta al vice-presidente di:

— sovraintendere, di concerto col presidente, all'applicazione del presente Statuto;

— dare esecuzione, di concerto col presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

— decidere, di concerto con il presidente, circa gli eventuali ricorsi degli iscritti in ordine alle vertenze amministrative e disciplinari tra essi e la Cassa, sentito eventualmente il parere del Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o di impedimenti, il vicepresidente potrà delegare per iscritto, di volta in volta, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione, tutte o parte delle sue funzioni con pienezza di poteri.

Art. 12.

COLLEGIO DEI SINDACI

a) Composizione.

Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi designati rispettivamente uno dall'Associazione degli Industriali, Sezione Edili, della provincia di Genova, uno dai Sindacati operai edili della provincia di Genova e uno, che ne è il presidente, dalle predette Organizzazioni d'accordo o, in difetto di questo, dal presidente del Tribunale di Genova.

Le predette Organizzazioni stipulanti designano inoltre due Sindaci supplenti (uno di parte industriale ed uno di parte operaia), destinati a sostituire i sindaci effettivi eventualmente assenti per cause di forza maggiore.

b) Durata.

I Sindaci sia effettivi che supplenti, durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

c) Compensi.

Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio.

d) Attribuzioni.

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice civile, in quanto applicabili.

Essi devono riferire al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi della Cassa per controllarne la corrispondenza nei registri contabili.

Esso si riunisce ordinariamente una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

I Sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza voto deliberativo.

Art. 13.

PERSONALE DELLA CASSA

A reggere gli uffici della Cassa, assicurandone l'esatto funzionamento, il Consiglio di Amministrazione nomina un direttore le cui mansioni ed attribuzioni sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Consiglio di Amministrazione fissa in sede di regolamento interno della Cassa i requisiti necessari per poter ricoprire la carica di direttore.

L'assunzione dell'altro personale della Cassa è fatta dal Consiglio di Amministrazione, udito il parere del direttore.

Il trattamento disciplinare, economico, assicurativo e previdenziale di tutto il personale dipendente dalla Cassa verrà determinato in apposito regolamento, da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione, in conformità alle leggi e tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile.

Art. 14.

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai beni mobili e immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà della Cassa;

b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;

c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previe occorrendo eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio della Cassa.

I capitali amministrati dalla Cassa Edile possono essere impiegati in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, nonchè in beni immobili destinati alle funzioni sociali della Cassa.

Art. 15.

RENDITE

Le rendite della Cassa sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi ad essa spettanti sia da parte dei datori di lavoro che da parte degli operai, di cui alla lett. *a*) dell'art. 4, dedotta una percentuale del 10 % da accantonare a fondo di riserva;

b) dagli interessi attivi sui contributi anzidetti e sul fondo per gratifica natalizia e ferie;

c) dagli interessi di mora per ritardati versamenti nella misura stabilita nell'atto costitutivo della Cassa;

d) dalle somme introitate a titolo di rimborso spese da parte degli operai, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, per la gestione del fondo per gratifica natalizia e ferie;

e) dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopo di immediata erogazione ovvero per sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria della Cassa;

f) dalle altre somme che per qualsiasi titolo, previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, vengono in possesso della Cassa.

Art. 16.

PRELEVAMENTI E SPESE

Per le spese di impianto e di gestione la Cassa potrà valersi delle entrate di cui all'articolo precedente, esclusa quella di cui alla lett. *e*).

Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario e straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione vistata dal direttore e firmata dal presidente e dal vicepresidente.

Qualsiasi prelievo o pagamento per qualsivoglia titolo o causale deve essere effettuato con firma abbinata del presidente e del vice presidente o di chi li sostituisce.

Agli effetti del presente articolo le persone chiamate a sostituire il presidente o il vice-presidente, a sensi degli artt. 10 e 11 uu.cc., del presente Statuto, devono essere munite di speciale delega scritta.

Art. 17.

ESERCIZI FINANZIARI E BILANCI

Gli esercizi finanziari della Cassa hanno inizio il 1° ottobre di ogni anno e terminano al 30 settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione dei bilanci consuntivi riguardanti le singole gestioni della Cassa, di cui all'art. 4, con la indicazione per ognuna di esse delle somme riscosse e da esigere e di quelle effettivamente erogate.

Detti bilanci consuntivi devono essere approvati entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, e cioè entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Conseguentemente essi devono essere messi a disposizione del collegio dei sindaci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione in cui devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Entro il 31 dicembre di ogni anno devono essere compilati ed approvati i bilanci preventivi.

Sia i bilanci consuntivi che quelli preventivi devono inoltre, entro un mese dalla loro approvazione, essere inviati alle Organizzazioni interessate, accompagnati dalla relazione del presidente della Cassa e da quella dei sindaci.

I bilanci consuntivi devono rispecchiare, in forma chiara e precisa, i risultati del rendiconto economico e dello stato patrimoniale; analogamente quelli preventivi devono contenere una sufficiente esatta previsione delle entrate e delle spese dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.

Art. 18.

LIQUIDAZIONE

La messa in liquidazione della Cassa è disposta su conforme deliberazione delle Organizzazioni stipulanti, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione della Cassa.

Dovrà operarsi la messa in liquidazione qualora la Cassa cessi da ogni attività per disposizione di legge o qualora essa venga a perdere, per qualsiasi titolo o causa, la propria autonomia finanziaria o funzionale.

In entrambe le ipotesi le Organizzazioni predette provvederanno alla nomina di sei liquidatori, dei quali tre nominati dall'Organizzazione di parte industriale e tre dalle Organizazioni di parte operaia in ragione di uno per ciascuna; trascorso un mese dalla messa in liquidazione, provvederà, in difetto, il presidente del Tribunale di Genova.

Le anzidette Organizzazioni determinano, all'atto della messa in liquidazione della Cassa, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle istituzioni di assistenza, beneficienza ed istruzione a favore della categoria edile che saranno indicate dalle Organizzazioni stesse.

In caso di disaccordo, la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Genova, tenendo presenti i suddetti scopi e sentito il parere delle Organizzazioni che hanno costituito la Cassa.

Art. 19.

MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Qualunque modifica al presente Statuto deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, sentito il parere delle Organizzazioni stipulanti.

Art. 20.

NORMA DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

ALLEGATO *B*

STATUTO

« SCUOLA EDILE GENOVESE »

16 aprile 1959

Art. 1.

FINALITÀ DELL'ENTE

La « Scuola Edile Genovese », ha lo scopo di istruire nell'arte muraria operai edili o apprendisti che dimostrino particolari attitudini per divenire dei « qualificati » o degli « specializzati ».

Art. 2.

FINANZIAMENTO DELL'ENTE E MEZZI DI CUI DISPONE

La Scuola provvede al suo scopo:

a) con i fondi provenienti dal versamento di una aliquota sui salari corrisposti a tutti gli operai dipendenti dai datori di lavoro della edilizia della provincia di Genova, in base ai vigenti contratti di lavoro;

b) con i fondi messi a disposizione da Ministeri, Enti, Industrie e privati cittadini, per il raggiungimento delle finalità prefisse.

Art. 3.

BENEMERITI DELLA SCUOLA

Sono dichiarati benemeriti della Scuola i datori di lavoro, le organizzazioni operaie, i professionisti, gli assistenti, i capimastri, i maestri muratori, gli specializzati, ed in genere tutti coloro che danno il loro contributo all'insegnamento nella Scuola.

Art. 4.

FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

Ai corsi di qualificazione e specializzazione vengono ammessi i giovani dai 16 ai 35 anni di età che rispondano ai requisiti di cui all'art. 1.

Art. 5.

I corsi comprendono lezioni teoriche e pratiche.

Le lezioni teoriche vengono svolte nei cantieri della Scuola con orario non inferiore a 4 ore settimanali.

Le lezioni pratiche consistono nel prestare servizio quali allievi operai qualificati per le rimanenti ore fino a raggiungere l'orario settimanale stabilito dal contratto di lavoro, o dalla legge, presso il cantiere stesso.

Per il raggiungimento dei suoi scopi e più particolarmente al fine di impartire agli allievi l'insegnamento pratico addestrandoli nell'arte muraria mediante la costruzione di manufatti edilizi completi, è costituita una società cooperativa denominata « Cooperativa della Scuola Edile Genovese » con lo scopo sociale di assumere ed eseguire esclusivamente lavori edilizi che vengono ad essa indicati solo dal Consiglio d'Amministrazione della Scuola.

Art. 6.

I corsi sono continuativi e gli iscritti sono tenuti a frequentarli secondo l'orario stabilito dalla Direzione degli stessi.

Il periodo di frequenza è stabilito, di massima da 5 a 6 mesi secondo le esigenze delle singole specialità.

Agli allievi che risultino idonei viene rilasciato il certificato di qualificato o di specializzato; gli allievi non idonei vengono licenziati dalla Scuola e, se del caso, viene loro suggerito il mestiere al quale più proficuamente possono avviarsi.

Vengono dimessi definitivamente dalla Scuola, senza possibilità di esservi riammessi a frequentare i corsi successivi:

a) gli allievi che abbiano fatto più di tre assenze non giustificate;

b) gli allievi che si rendano colpevoli di gravi atti di indisciplina sia nella Scuola che nei cantieri di lavoro.

I provvedimenti di allontanamento dalla Scuola per le causali di cui sopra vengono presi dalla Presidenza della Scuola anche su proposta della Direzione dei corsi.

Art. 7.

TRATTAMENTO DEGLI ALLIEVI

Gli allievi iscritti alla Scuola percepiscono in qualità di « allievi operai qualificati », per tutta la durata del corso, comprese le ore di teoria, il trattamento economico e normativo del manovale o dell'appendista previsto dal contratto di lavoro in vigore e dalla legge.

Art. 8.

Gli allievi che frequentano le lezioni sono regolarmente garantiti con tutte le provvidenze contrattuali e di legge previste per i lavoratori della categoria (I.N.A.I.L. - I.N.A.M. - I.N.P.S. - ecc.).

Art. 9.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Scuola è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 12 Consiglieri, dei quali:

— sei designati dall'Associazione degli Industriali, Sezione Edili, della provincia di Genova;

— sei designati, dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori *stipulanti e firmatarie* del presente Statuto, *in misura paritetica fra loro, salvo quanto verrà diversamente concordato fra le rispettive Federazioni Nazionali.*

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente, nella persona di uno dei Consiglieri designati dalla predetta Associazione degli Industriali, Sezione Edili, *proposto dagli stessi,* il Vice-presidente, nella persona di uno dei Consiglieri designati dalle predette Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, *proposto dagli stessi,* ed il Direttore in persona estranea al Consiglio d'Amministrazione designata dalle predette Organizzazioni dei Lavoratori *stipulanti.*

Il Presidente e il Vice-presidente costituiscono il Comitato di Présidenza.

Art. 10.

I Consiglieri scadono ogni biennio e sono rieleggibili.

Art. 11.

Il Consiglio di Amministrazione ha la sorveglianza ed il controllo tecnico, didattico, ed amministrativo dei corsi.

Esso:

a) delibera sui bilanci preventivi e/o consuntivi presentati alla sua approvazione;

b) forma i regolamenti di amministrazione e di servizio interno del personale;

c) promuove, quando occorre, la modificazione dello Statuto e dei Regolamenti e l'eventuale istituzione di corsi per capomastro;

d) assume, sospende e licenzia gli impiegati e salariati e delibera le convenzioni da fare con gli stessi;

e) delibera, in genere, su tutti gli affari che interessano il finanziamento e l'esercizio dell'Ente;

f) approva e modifica lo Statuto della « Cooperativa della Scuola Edile Genovese ».

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al mese, e straordinariamente ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri, o dal Presidente, o dal vice Presidente, o dal Collegio dei Sindaci.

Art. 12.

PRESIDENTE

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione:

a) rappresentare legalmente la Scuola, anche in giudizio;

b) presiedere il Consiglio di Amministrazione e curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dallo stesso;

c) convocare in sedute ordinarie e straordinarie il Consiglio di Amministrazione;

d) sospendere, di concerto col vice Presidente, per gravi e urgenti motivi gli impiegati e salariati e prendere, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti necessari, salvo riferire al Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine;

e) esaminare, in unione col vice Presidente, i bilanci di previsione e consuntivi da presentare ai sindaci e al Consiglio d'Amministrazione per la loro approvazione;

f) esaminare, col vice Presidente gli eventuali ricorsi degli allievi e presentare le proposte relative alle decisioni del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 13.

VICE - PRESIDENTE

Spetta al vice Presidente del Consiglio di Amministrazione:

a) sovraintendere, con il Presidente, all'applicazione del presente Statuto;

b) dare esecuzione, unitamente al Presidente, alle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione;

c) esaminare, col Presidente, gli eventuali ricorsi degli allievi e presentare le proposte relative alle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14.

GRATUITÀ DELLE CARICHE

Tutte le cariche sono gratuite.

Peraltro ai componenti il Comitato di presidenza potrà essere corrisposta una somma, a titolo di indennizzo e rimborso spese, stabilita di anno in anno dal Consiglio d'Amministrazione.

Analogamente potrà essere deliberata la corresponsione di un gettone di presenza ai membri del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 15.

DIRETTORE

Al Direttore è affidato il funzionamento didattico e tecnico della Scuola, secondo le norme stabilite nel regolamento interno.

Art. 16.

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti.

I sindaci effettivi sono nominati:

— uno dall'Associazione degli Industriali, Sezione Edili;

— uno dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori Edili congiuntamente;

— uno previo accordo fra l'Associazione degli Industriali, Sezione Edili, da una parte, e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori Edili congiuntamente, dall'altra parte.

I Sindaci supplenti sono nominati :

— uno dall'Associazione degli Industriali, Sezione Edili;

— uno dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori Edili.

Il Collegio Sindacale della « Scuola Edile Genovese » funzionerà anche come Collegio Sindacale della « Cooperativa della Scuola Edile Genovese ».

Art. 17.

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

L'incasso dei contributi dovuti dai datori di lavoro è affidato all'I.N.A.I.L., il quale provvede a versarli in conto corrente presso un Istituto di Credito designato dal Consiglio di Amministrazione.

Le operazioni di prelievo presso tale Istituto non sono riconosciute se non sono munite delle firme congiunte del Presidente e del Direttore della Scuola.

Art. 18.

DISPOSIZIONI GENERALI

Formano materia di apposite disposizioni regolamentari da emanarsi dal Collegio di Amministrazione:

a) i modi di assunzione, gli emolumenti, i diritti ed i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale;

b) le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di ammissione degli allievi a sensi dell'art. 4;

c) la disciplina interna, la data di apertura e chiusura dei corsi, gli orari degli stessi;

d) le modalità, le caratteristiche ed i metodi di insegnamento;

e) quant'altro sia opportuno per il regolare andamento della Scuola e non formi oggetto di disposizioni statutarie.

Art. 19.

DURATA DELL'ENTE E DISPOSIZIONE FINALE

La durata dell'Ente è fissata fino al 31 dicembre 1962 e si intenderà tecitamente prorogata di anno in anno salvo regolare disdetta, almeno tre mesi prima della scadenza, da parte dell'Associazione degli Industriali, Sezione Edili, o, da parte, congiuntamente, delle Organizzazioni dei Lavoratori Edili, firmatarie del presente Statuto.

Art. 20.

In caso di scioglimento dell'Ente i fondi che risultassero disponibili saranno devoluti dal Consiglio di Amministrazione ad iniziative affini, sentito il parere del Prefetto.

Visti il contratto e gli allegati *A* e *B* che precedono,

il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 29 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

In Imperia, addì 29 settembre 1959,

premesso che con l'art. 68 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 è stata prorogata fino al 31 dicembre 1961, salvo tacito rinnovo, l'efficacia del contratto collettivo provinciale di lavoro di cui al verbale di ricognizione dell'1 febbraio 1958, integrativo del contratto collettivo nazionale 13 settembre 1957;

che lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 ha introdotto alcune variazioni nelle norme previste dal detto contratto integrativo provinciale di lavoro 1° febbraio 1958, onde si rende necessario formale aggiornamento di quest'ultimo.

Il Gruppo Costruttori Edili aderente all'Unione Industriali di Imperia, rappresentato dal Capo Gruppo dott. *Giuseppe Grosso,* assistito dal dott. *Mario Roberti,* Direttore dell'Unione degli Industriali,

e

il Sindacato Provinciale Lavoratori del Legno, della Edilizia ed affini di Imperia aderente alla F.I.L.L.E.A. rappresentato dal suo Segretario sig. *Alfredo Semeria,* assistito dal Segretario della Camera Confederale del Lavoro, sig. *Vincenzo D'Alessandro,*

la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (F.I.L.C.A.) rappresentata dal suo Segretario Provinciale sig. *Francesco Meloni* assistito dal Segretario generale dell'Unione Sindacale Provinciale della C.I.S.L. sig. *Luigi Turconi,*

la Unione Provinciale di Imperia dell'Unione Lavoratori Italiani (U.I.L.) rappresentata dal suo Segretario Provinciale sig. *Fernando Quagliarini,*

si danno reciprocamente atto che, ad integrazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, per tutto il territorio della Provincia di Imperia per le Imprese dell'Industria delle Costruzioni Edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.) marittime, fluviali, lacuali, lagunari e Industrie Affini; imprese esecutrici di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonchè di opere per acquedotti, gas e fognature, e gli operai da esse dipendenti, valgono le norme collettive di lavoro di cui appresso:

Art. 1.

MINIMI DI PAGA E QUALIFICHE

MINIMI DI PAGA

Con riferimento all'art. 14 del C.C.N.L. i minimi di paga conglobata sono i seguenti:

UOMINI

	Orarie lire
Operaio specializzato:	
sopra 20 anni	193,68
da 18 a 20 anni	188,34
da 16 a 18 anni	166,89
Operaio qualificato:	
sopra 20 anni	174,08
da 18 a 20 anni	168,96
da 16 a 18 anni	148,57
sotto i 16 anni	123,18
Operaio comune (manovale specializzato):	
sopra 20 anni	157,21
da 18 a 20 anni	146,83
da 16 a 18 anni	116,11
sotto i 16 anni	91,73
Manovale comune:	
sopra 20 anni	147,54
da 18 a 20 anni	137,91
da 16 a 18 anni	109,24
sotto i 16 anni	76,37

Addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa e custodia:

Raggruppamento *A*:

	per 8 ore lire	per 9 ore lire	per 10 ore lire
Autisti per servizio fuori stabilimento, motoscafisti, infermieri patentati, motocarristi, sopra 20 anni	1.392,64	1.479,08	1.566,72

Raggruppamento *B*:

Uomini aventi altre mansioni:

	per 8 ore lire	per 9 ore lire	per 10 ore lire
sopra 20 anni . .	1.257,68	1.336,28	1.414,89
da 18 a 20 anni . .	1.174,64	1.248,05	1.321,47
da 16 a 18 anni . .	928,88	986,93	1.044,99
sotto i 16 anni . .	733,84	779,70	825,57

TABELLE PAGA APPRENDISTI DELL'EDILIZIA (Art. 60 C.C.N.L.)

A) *Pittori, decoratori, verniciatori, stuccatori, mosaicisti*:

Età di assunzione		inf. a 16 anni lire	da 16 a 18 anni lire	da 18 a 20 anni lire
I	semestre	68,74	98,32	124,12
II	»	75,54	104,60	129,72
III	»	82,35	110,88	135,33
IV	»	89,15	117,16	140,93
V	»	95,96	123,44	146,54
VI	»	102,76	129,72	152,14
VII	»	109,57	136 —	157,75
VIII	»	116,37	142,28	163,35

B) *Muratori, carpentieri ed altri mestieri*:

		lire	lire	lire
I	semestre	68,74	98,32	124,12
II	»	77,81	106,69	131,59
III	»	86,88	115,06	139,06
IV	»	95,95	123,43	146,53
V	»	105,02	131,80	154 —
VI	»	114,09	140,17	161,47

QUALIFICHE

Ferme restando le norme previste dall'art. 5 del contratto nazionale collettivo di lavoro del 24 luglio 1959, le parti sottoscritte sono d'accordo nel confermare quanto previsto al punto *B* dell'art. 1 del precedente contratto provinciale e cioè che:

A) sono pure da considerarsi operai specializzati:

1) il lavoratore che, adibitovi, sia capace di eseguire in perfetta regola d'arte la totale costruzione di scale, compresa la posa dei marmi, tanto da dare finita l'opera;

2) il lavoratore che, adibito in modo particolare al montaggio in opera di infissi di qualsiasi genere compresa la riquadratura delle spalline e rifinitura degli squarci dei vani, tanto da dare il lavoro completamente finito, lo sappia eseguire a perfetta regola d'arte ed in forma del tutto autonoma.

B) sono da considerarsi manovali specializzati:

1) addetti alla manovra del vibratore per getti di calcestruzzo di qualsiasi natura ed alla costipazione ed assestamento del calcestruzzo per le strutture portanti di cemento armato in elevazione;

2) addetti agli impasti con l'incarico del controllo e della dosatura degli impasti stessi per malte e calcestruzzo;

3) aiutanti degli operai specializzati e qualificati che partecipano direttamente alla composizione dei S.A.P.;

4) addetti alla sistemazione, imbragatura e manovra di materiali effettuate con mezzi di sollevamento meccanici.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

In relazione all'art. 7 del Contratto Nazionale l'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere o 48 settimanali ai sensi della legge con le eccezioni e le deroghe relative.

Per i lavori all'aperto compiuti nel periodo dal 16 maggio al 15 settembre vale la deroga prevista dal regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955 (che consente di superare per 4 mesi all'anno le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali).

Le ore di lavoro compiute nel periodo suddetto oltre le 8 giornaliere o le 48 settimanali saranno considerate lavoro straordinario e retribuite secondo quanto previsto dall'art. 22 del contratto nazionale di lavoro.

Art. 3.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 23 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sono considerati lavori speciali disagiati i seguenti e gli operai che li compiono devono essere retribuiti con le percentuali di maggiorazione sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale) indicate a fianco di ciascuno di essi:

1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) . . 12 %

2) Lavori su scala aerea tipo porta . . . 12 %

3) Lavori in pozzi neri preesistenti . . . 36 %

4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti . . . . 24 %

5) Lavori in acqua (per lavori in acqua devono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua di altezza superiore a 12 cm.):
nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio . . . . 18 %
negli altri mesi . . . . 12 %

Qualora per cause impreviste l'impresa non possa tempestivamente disporre dei prescritti mezzi protettivi, all'operaio che lavora nelle condizioni previste per i lavori in acqua sarà corrisposta una maggiorazione supplementare del 50 % sulla paga globale;

6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri . . . . . . 18 %

7) Costruzione di pozzi a profondità:
a) da m. 3,50 a 10 . . . . 13 %
b) oltre i 10 metri . . . . 18 %

8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) . . 3 %

9) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore al basamento, ove esista o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso . . . . 35 %

10) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario . . . . . . 15 %

11) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore a 5 m. e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio . 12 %

12) Lavori di scavo nei cimiteri in contatto con tombe . . . . 15 %

13) Lavori in cassoni ad aria compressa: per questi lavori si fa riferimento agli accordi vigenti nella provincia di Genova.

14) Lavori di demolizione di strutture pericolanti . . . . 18 %

15) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento . . . . 7,50 %

16) Lavori in galleria per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio . . . . 22 %

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie:

— ai lavori per opere sussidiarie;

— a carico e ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione . . . . 15 %

c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie . . . . . 8 %

Al personale addetto ai lavori in galleria e pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60 % sarà corrisposta in aggiunta alle percentuali di cui al punto 16, una ulteriore indennità del . . . . 42 %

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.

17) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) . . . . 5 %

(Si stabilisce che la presente maggiorazione va corrisposta agli operai addetti alla manovra dei martelli di cui sopra in tutte le lavorazioni in cui i martelli stessi vengono usati).

Per la esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l'operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma. Qualora non vengano forniti mezzi di cui trattasi sarà corrisposta una maggiorazione del 50 % da calcolarsi sulla paga globale.

Le percentuali di cui al presente articolo — eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve — non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'Impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previsti dal presente articolo.

Per il personale imbarcato su natanti che escono fuori del porto, si fa riferimento agli accordi vigenti nella provincia di Genova.

Art. 4.

INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA ED IN ZONE MALARICHE

Con riferimento all'art. 26 del contratto collettivo nazionale, si conviene che al personale che lavora sopra i 1000 metri sul livello del mare compete:

a) *per vitto*: la ditta somministrerà al mattino: caffè o caffelatte; a mezzogiorno: pasta asciutta o risotto e un secondo piatto; alla sera: minestrone e un secondo piatto; somministrerà, inoltre, un quarto di vino per pasto e almeno tre etti di pane.

In sostituzione di tale trattamento, l'impresa potrà invece corrispondere al lavoratore una indennità giornaliera di L. 600 (seicento).

Qualora i lavoratori organizzino una mensa da essi direttamente gestita, l'Impresa, oltre alla indennità giornaliera di cui sopra, dovrà fornire le suppellettili e la batteria di cucina necessarie per la confezione e consumazione dei pasti e metterà a disposizione una persona per ogni gruppo di 50 uomini per la preparazione delle vivande.

b) *Alloggio*: nelle condizioni di cui alla premessa del presente articolo, l'impresa provvederà alla costruzione di baracche o a fornire adeguato alloggio ai lavoratori dipendenti, fornendo in caso di costruzione di dormitori, un paglericcio e due coperte.

Nel caso che l'impresa non provveda a fornire quanto precede verrà corrisposta ad ogni operaio una indennità di L. 400 (quattrocento) per ogni notte di pernottamento sul luogo.

Il trattamento di cui alle lettere *a*) e *b*) spetta a tutti gli operai, indipendentemente dalle zone ove risiedono, purchè la loro abitazione disti dal posto di lavoro oltre 4 Km. (per posto di lavoro non si intende il cantiere o la sede dello stesso, ma più precisamente il punto ove l'operaio è a lavorare) ed è comprensivo di qualsiasi diritto degli operai per il vitto ed alloggio.

Non viene fissata alcuna norma per lavori eseguiti in zona malarica non essendovi nella Provincia di Imperia zone malariche.

Art. 5.

LAVORI FUORI ZONA

L'indennità per lavori fuori zona, dovuta a norma dell'articolo 24 del contratto collettivo nazionale, è del 10 % (dieci per cento) sulla retribuzione globale di fatto (paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale).

Art. 6.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE - GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

La misura percentuale complessiva sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità speciale e indennità sostitutiva di mensa) di cui all'art. 34 del Contratto Nazionale, per corrispondere agli operai il trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, è stabilita nel 22,30 % (ventidue e trenta per cento).

La suddetta percentuale complessiva del 22,30 % risulta così composta:

Gratifica natalizia	10 %
Ferie	5,60 %
Festività nazionali e infrasettimanali (comprese quelle cadenti in domenica) . . .	6,70 %
Totale . . .	22,30 %

L'accantonamento dell'importo della percentuale deve essere effettuato presso la Cassa Edili con versamenti mensili posticipati, secondo le modalità che verranno all'uopo stabilite dalla Cassa Edili in armonia con le vigenti disposizioni di legge e di contratto.

Date le finalità per le quali è stabilito l'accantonamento dell'importo delle percentuali sopra indicate, nessun pagamento potrà aver luogo direttamente fra le imprese ed i rispettivi operai.

Le Organizzazioni dei Lavoratori si impegnano a impedire che gli operai si rivolgano alle imprese per ottenere, in contrasto con la clausola sopraindicata, pagamenti diretti.

Il pagamento agli operai delle somme loro spettanti ed accantonate come sopra, sarà fatto, di regola, in occasione del Natale. I lavoratori potranno tuttavia, chiedere, in occasione del ferragosto, lo svincolo di una frazione della quota accantonata corrispondente all'importo delle ferie e festività. A tal fine i singoli interessati dovranno rivolgersi alla Cassa Edili con le modalità che saranno da essa stabilite.

Art. 7.

COTTIMI

Le imprese, per dare incremento all'impiego della mano d'opera disoccupata, si impegnano di non stipulare contratti di cottimo, se non quando se ne presenti la assoluta necessità.

Art. 8.

MULTE E TRATTENUTE

Il provento delle multe e delle trattenute che non rappresentano risarcimento di danno, applicate a norma degli artt. 41, 48 e 49 del contratto nazionale, è devoluto a favore del conto Cassa Edili di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Imperia.

Art. 9.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale per le caratteristiche dell'industria edilizia di cui all'art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale, è fissata nella misura del 7 % (sette per cento) sulla paga base e sulla indennità di contingenza.

Art. 10.

APPRENDISTATO

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 60 del Contratto Nazionale, resta convenuto che per gli apprendisti in possesso di licenza o diploma di primo grado rilasciato da Scuole Professionali Edili riconosciute, il periodo di apprendistato è ridotto di un anno.

Il capolavoro sarà compiuto presso le scuole di classificazione che le Organizzazioni sottoscritte prescieglieranno di volta in volta di comune accordo.

In via di massima l'apprendista non sarà adibito alla esecuzione di lavori a cottimo.

Art. 11.

SCUOLE

Il contributo delle scuole a norma dell'art. 61 del Contratto Nazionale rimane fissato nella misura dello 0,60 % (1) sulla paga base (1) corrisposta agli operai.

Esso dovrà essere versato alla Cassa Edili con le stesse modalità già in atto.

---

(1) Fermo e impregiudicato restando che la base per il calcolo del contributo « Scuole » è quella fissata dall'art. 61 del Contratto nazionale 24 luglio 1959, le parti ai soli fini di semplificazione dei calcoli, convengono che il contributo di cui sopra sia calcolato sugli stessi elementi di computo della percentuale per il pagamento cumulativo delle ferie, festività e gratifica natalizia.

In relazione a quanto sopra le parti convengono altresì di adeguare proporzionalmente l'aliquota contributiva, che viene perciò fissata nella misura dello 0,50 %.

Dichiarazione a verbale

Detti contributi saranno utilizzati non appena saranno costituite e funzioneranno le scuole professionali.

Dichiarazione a verbale

Le parti convengono di incontrarsi entro tre mesi per addivenire alla costituzione dell'Ente scuola previsto dall'art. 61 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 1959.

Art. 12.

CASSA EDILI

L'attività della « Cassa Edili di Mutualità ed Assistenza » della Provincia di Imperia, costituita e funzionante dal 12 dicembre 1950, è regolata da apposito Statuto approvato dalle Organizzazioni territoriali di Categoria.

Il contributo a carico dei datori di lavoro e degli operai dipendenti, fissato con contratto collettivo 18 aprile 1947 con decorrenza 1° luglio 1947, per favorire il funzionamento e lo sviluppo della Cassa Edili, resta confermato nella misura paritetica del 2 % (due per cento) da calcolarsi, oltre che sulla paga base e sulla indennità di contingenza, anche sulla indennità speciale e sulla indennità sostitutiva di mensa.

La quota di contributo a carico degli operai (cioè l'1 %) deve essere trattenuta dal datore di lavoro sull'importo di ogni singolo periodo di paga.

Le modalità di versamento sono stabilite dalla Cassa Edili medesima d'accordo con le Organizzazioni territoriali di categoria.

Art. 13.

ATTREZZI DI LAVORO

Con riferimento alla lettera *d*) dell'art. 68 del Contratto Nazionale, agli operai specializzati e qualificati secondo la classificazione del Contratto Nazionale, competerà una indennità consumo attrezzi pari all'1,50 % (uno e cinquanta per cento) elevata al 2 % per gli scalpellini, da calcolarsi sulla paga base di fatto, sulla indennità speciale e sulla indennità di contingenza, impegnandosi tutti gli operai sopraprecisati a procurarsi a totale loro spesa gli attrezzi necessari alla esecuzione dei lavori secondo la loro specifica qualifica.

Art. 14.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente verbale di ricognizione è valido per tutto il territorio della Provincia di Imperia e per tutte le imprese edili quivi operanti a decorrere dal 1° gennaio 1960.

Esso avrà la stessa scadenza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato a Roma il 24 luglio 1959.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 2 OTTOBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1959, DA VALERE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE IMPRESE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

L'anno 1959, il giorno 2 del mese di ottobre, in La Spezia, presso la Sede dell'Unione Industriali:

il SINDACATO PROVINCIALE COSTRUTTORI EDILI, aderente all'Unione Industriali della Provincia della Spezia, rappresentato dal presidente dott. ing. *Adriano Guidugli* e dal vice presidente com.te *Mario Arillo,* assistito dal direttore dell'Unione Industriali dott. *Tito Favi;*

e

il SINDACATO PROVINCIALE EDILI, LEGNO ED AFFINI della Provincia della Spezia aderente alla F.I.L.L.E.A., rappresentato dal segretario sig. *Morelli Florio,* assistito dal sig. *Ratti Umberto,* vice segretario;

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI EDILIZIA, aderente alla F.I.L.C.A., rappresentato dal sig. *Italo Franceschini,* segretario sindacale dell'Unione Provinciale Sindacale C.I.S.L., assistito dal cav. *Lupi Cesare;*

il SINDACATO PROVINCIALE EDILI, ederente alla Fe.N.E.A., rappresentato dal sig. *Bogi Egidio,* segretario della Camera Sindacale Provinciale U.I.L.;

Visto l'accordo stipulato il 24 luglio 1959 tra l'A.N.C.E., la F.I.L.L.E.A., la F.I.L.C.A. e la Fe.N.E.A. per la rinnovazione del C.C.N.L. 13 settembre 1957;

Preso atto ed assolvendo al mandato che con detto accordo 24 luglio 1959 è stato conferito alle Associazioni Territoriali;

Accertato che, in provincia della Spezia, per il séttore dell'Edilizia ed Affini, è vigente l'accordo integrativo provinciale 23 luglio 1953.

Le parti, inoltre:

Tenuto conto delle variazioni e modifiche apportate all'accordo stesso con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 13 settembre 1957 e successivamente con accordo Provinciale 30 settembre 1959;

Convengono di provvedere, come in appresso, all'aggiornamento del suddetto accordo provinciale 23 luglio 1953 che, come tale, è da intendersi integrativo del rinnovato Contratto Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959.

Art. 1.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è di 48 ore settimanali, 8 giornaliere, salvo eccezioni e deroghe di legge.

L'orario di lavoro per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia è fissato in 60 ore settimanali, 10 ore giornaliere, salvo per guardiani, portieri e custodi con alloggio nel cantiere o nel magazzino, o nelle vicinanze degli stessi, per i quali vigono le norme di cui agli Accordi Interconfederali 6 dicembre 1945 e 23 maggio 1946.

Art. 2.

QUALIFICHE

Si intende integralmente riportato l'art. 5 del C.N.L. con le definizioni ed esemplificazioni in esso previste.

Le esemplificazioni sono integrate con le seguenti:

Operai specializzati:

— posatore di campane;

— autista - meccanico capace di eseguire piccole riparazioni;

— primo sondatore;

— infermiere patentato;

— caposciolta nei lavori in galleria: che guida l'attività esecutiva di un gruppo di operai partecipando egli stesso all'esecuzione dei lavori.

Date le particolari mansioni che il caposciolta deve svolgere nel caso specifico dei lavori in galleria, si conviene di riconoscergli — alla stessa stregua di quanto previsto dal C.N.L. per il caposquadra dell'armamento ferroviario — una maggiorazione del 10 % della intera retribuzione spettante all'operaio specializzato.

Operai qualificati:

— autista;

— infermiere non patentato;

— sondatore e palista.

Operai comuni (manovali specializzati):

— martellista ad aria compressa.

Dichiarazione a verbale

I manovali edili impiegati per oltre quattro mesi consecutivi, dalla stessa impresa, nell'edificazione di fabbricati, dall'inizio del quinto mese a tutto l'ulteriore periodo di ininterrotta permanenza presso l'impresa medesima, e sempre che vengano adibiti in via continuativa e con mansioni promiscue a lavori in elevazione, sono retribuiti con il salario dell'operaio comune (manovale specializzato).

Art. 3.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 23 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sono considerati lavori speciali disagiati, e retribuiti con la maggiorazione sulla retribuzione globale (ivi compresa l'indennità speciale e, per i cottimisti, sarà tenuto conto anche del minimo contrattuale di cottimo) per ciascuno indicata nel presente articolo, i seguenti:

1) lavori su ponti mobili e sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) . . 16 %

2) lavori su scale aeree tipo Porta . . . 35 %

3) lavori in pozzi neri preesistenti . . . 45 %

4) lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti . . . . 40 %

5) lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua di altezza superiore a 12 cm.) . . . . 16 %

6) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3 . . . . 30 %

7) costruzione di pozzi a profondità:

a) da m. 3,50 a m. 10 . . . . 20 %
b) oltre i 10 metri . . . . 40 %

8) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) . . . 6 %

9) costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 25 %

10) costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre . . . . 20 %

11) sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario . . . . 15 %

12) lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio . . 20 %

13) lavori di scavo in cimiteri in contatto con tombe . . . . 15 %

14) lavori in cassoni ad aria compressa:

a) da 0 a 10 metri . . . . 42 %
b) da oltre 10 metri a 16 metri . . . . 54 %
c) da oltre 16 metri a 22 metri . . . . 108 %
d) oltre 22 metri . . . . 120 %

15) lavori di demolizione di strutture pericolanti . . . . 15 %

16) lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento 12 %

17) lavori in galleria, per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento e di allargamento anche se addetto al carico del materiale;

— ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e disagio . . . . . 22 %

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco e di rifinitura di opere murarie;

— ai lavori per opere sussidiarie;

— al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento o la sistemazione . . . . 10 %

c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti e nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie . . . . . . 8 %

— al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60 %, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 17), una ulteriore indennità del . . . . 10 %

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.

Per l'esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l'operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'Impresa gli dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Le percentuali di cui al presente articolo — eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve e dai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60 % — non sono comulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

Art. 4.

INDENNITÀ PER LAVORI MARITTIMI

Con riferimento all'ultima parte dell'art. 23 del Contratto Nazionale di Lavoro resta convenuto quanto segue:

Rischio mine - Al personale che si trova su natanti in zone ove è ufficialmente riconosciuta la possibile presenza di mine, va corrisposta una maggiorazione del 6 % sulla retribuzione globale, limitatamente alle ore nelle quali il natante permane in dette zone.

Lavori fuori porto - Al personale che si trova su natanti fuori del porto o di un bacino protetto, va corrisposta una maggiorazione del 10 % sulla retribuzione globale, limitatamente alle ore trascorse dall'uscita dal porto o dal bacino protetto al rientro nello stesso.

La maggiorazione per rischio mine è cumulabile, quando ricorre il caso, con quella per i lavori fuori porto.

Ambedue le maggiorazioni si applicano sulla paga globale, intendendosi per tale quella indicata dal 1° comma dell'art. 23 del C.N.L. per i lavori speciali disagiati.

Dichiarazione a verbale

Non si fissa l'indennità per trasferimento natanti, dato che la situazione di fatto esistente in provincia non lo rende necessario.

Qualora casi di trasferimento natanti avessero a verificarsi in prosieguo di tempo, le parti si incontreranno per regolamentare il trattamento relativo.

Art. 5.

INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA E IN ZONE MALARICHE

In relazione all'art. 26 del C.N.L., si conviene di non fissare alcuna indennità, visto che in provincia non esistono zone malariche nè zone di alta montagna.

Art. 6.

INDENNITÀ PER LAVORI FUORI ZONA

L'indennità per lavori fuori zona, dovuta a norma dell'art. 24 del Contratto Collettivo Nazionale, è del 14 % sulla retribuzione globale (intendendosi per tale quella prevista dall'art. 21, punto 3, del C.N.L.).

Art. 7.

MULTE E TRATTENUTE

Il provento delle multe e delle trattenute che non rappresentano risarcimento di danni — applicate a norma degli articoli 41 e 48 del Contratto Nazionale — è devoluto a favore della Cassa Edile.

Art. 8.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ

La misura percentuale complessiva sulla retribuzione globale (ivi compresa la indennità speciale di mensa e, per i lavoratori a cottimo, sull'utile effettivo di cottimo) di cui all'art. 34 del Contratto Nazionale, per corrispondere agli operai il trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, è stabilita nel 21,80 % con decorrenza 1° gennaio 1960.

La suddetta percentuale complessiva del 21,80 % risulta così scomposta:

— gratifica natalizia	9,75 %
— ferie	5,45 %
— festività nazionali ed infrasettimanali (1 nazionale, 3 già nazionali e 6/7 di 13 infrasettimanali)	6,60 %
Totale	21,80 %

Art. 9.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale per le caratteristiche dell'industria edilizia di cui all'art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale è confermata nella misura del 5,94 % sulla paga base di fatto e sulla indennità di contingenza.

Essa ha decorrenza dal 1° ottobre 1957.

Art. 10.

SCUOLE

Il contributo per le scuole, a norma dell'art. 61 del Contratto Nazionale 24 luglio 1959, è fissato nella misura dello 0,30 % sulla retribuzione di fatto corrisposta agli operai.

Il contributo sarà corrisposto tramite l'I.N.A.I.L. e accantonato in apposito conto corrente presso la Cassa di Risparmio della Spezia — intestato a « Fondo Istruzione Professionale Edile » — a disposizione delle Organizzazioni stipulanti il presente Contratto integrativo, per il finanziamento dell'istruzione professionale nel settore edile.

Art. 11.

CASSA EDILE

In relazione al contenuto dell'art. 62 del rinnovato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959, con decorrenza 1° gennaio 1960, le parti contraenti decidono di costituire in questa Provincia la Cassa Edile i cui scopi ed il cui funzionamento ed attività saranno determinati dallo Statuto e Regolamento che le parti si impegnano di redigere e che costituiscono parte integrante del presente Contratto.

Per il conseguimento degli scopi che saranno attribuiti alla Cassa è istituito a favore della stessa un contributo complessivo pari allo 0,40 % sulla paga base di fatto corrisposta, contributo a carico in misura paritetica (0,20 % e 0,20 %, rispettivamente) del datore di lavoro e del prestatore d'opera, con decorrenza 1° gennaio 1960.

La quota dello 0,20 % a carico dei lavoratori verrà trattenuta dalle Imprese sulle retribuzioni spettanti ai lavoratori stessi in occasione della corresponsione periodica del salario.

Gli oneri derivanti dalla istituzione della Cassa Edile si applicano a tutte le Imprese edili, costituite sotto qualunque forma e denominazione, che compiano lavori nella provincia di La Spezia, indipendentemente dalla loro appartenenza alle Organizzazioni Sindacali stipulanti.

Art. 12.

VALIDITÀ, DECORRENZA E DURATA

Il presente Contratto Integrativo è valido per tutto il territorio della provincia di La Spezia, a decorrere dal 1° gennaio 1960 salvo quanto diversamente disposto dall'art. 9.

Esso avrà la stessa durata e scadenza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959.

Per la disdetta o il tacito rinnovo valgono le norme del citato Contratto Nazionale.

ALLEGATO *A*

ACCORDO COLLETTIVO PROVINCIALE DEL 30 SETTEMBRE 1959, COSTITUTIVO DELLA CASSA EDILE SPEZZINA DI MUTUALITA' E DI ASSISTENZA

Articolo unico

In relazione al contenuto dell'art. 62 del rinnovato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959, con decorrenza 1° gennaio 1960, le parti contraenti decidono di costituire in questa Provincia la Cassa Edile i cui scopi ed il cui funzionamento ed attività saranno determinati dallo Statuto e Regolamento che le parti si impegnano di redigere e che costituiscono parte integrante del presente Contratto.

Per il conseguimento degli scopi che saranno attribuiti alla Cassa è istituito a favore della stessa un contributo complessivo pari allo 0,40 % sulla paga base di fatto corrisposta, contributo a carico, in misura paritetica (0,20 % e 0,20 % rispettivamente) del datore di lavoro e del prestatore d'opera, con decorrenza 1° gennaio 1960.

La quota dello 0,20 % a carico dei lavoratori verrà trattenuta dalle Imprese sulle retribuzioni spettanti ai lavoratori stessi in occasione della corresponsione periodica del salario.

Gli oneri derivanti dalla istituzione della Cassa Edile si applicano a tutte le Imprese edili, costituite sotto qualunque forma e denominazione, che compiano lavori nella provincia di La Spezia, indipendentemente dalla loro appartenenza alle Organizzazioni Sindacali stipulanti.

ALLEGATO *B*

ACCORDO PROVINCIALE DEL 2 OTTOBRE 1959 PER LA COSTITUZIONE DELLA CASSA EDILE E PER LA REDAZIONE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO DELLA CASSA MEDESIMA

Visto l'art. 11 dell'Accordo Provinciale 2 ottobre 1959, si conviene la costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 1960, della « Cassa Edile Spezzina di Mutualità e di Assistenza » secondo lo Statuto qui di seguito trascritto e l'allegato Regolamento che ne determinano gli scopi e ne regolano l'attività ed il funzionamento.

STATUTO

Art. 1.

COSTITUZIONE DELLA CASSA EDILE E SUA DENOMINAZIONE

In conformità agli artt. 34 e 62 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959 ed all'art. 11 dell'Accordo Provinciale 2 ottobre 1959 è costituita in La Spezia, a decorrere dal 1° gennaio 1960, la « Cassa Edile Spezzina di Mutualità e di Assistenza ».

Art. 2.

SEDE, FUNZIONI E DURATA

La Cassa ha la sua Sede in La Spezia ed adempie alle proprie funzioni, quali sono indicate nel presente Statuto, a favore degli operai dipendenti da datori di lavoro che, sotto qualsiasi ragione sociale, anche cooperativistica, esercitano attività edilizia ed affine nel territorio della provincia di La Spezia anche mediante la fornitura di sola mano d'opera.

La durata della Cassa è indeterminata nel tempo.

Art. 3.

RAPPRESENTANZA E DOMICILIO LEGALE

La rappresentanza legale della Cassa spetta al presidente del Consiglio di amministrazione.

Per quanto riguarda le assistenze ed i servizi gestiti dalla Cassa, tutti gli operai ad essa iscritti ed i rispettivi datori di lavoro eleggono domicilio legale presso la Sede della Cassa medesima.

Art. 4.

SCOPI

La Cassa ha i seguenti scopi:

a) gestire a favore dei propri amministrati ogni contributo paritetico che le è attribuito, con contratti collettivi o concordati di lavoro, dalle dipendenti organizzazioni di datori di lavoro e di prestatori d'opera;

b) amministrare la percentuale per gratifica natalizia, ferie e festività;

c) svolgere ogni forma di previdenza, e di assistenza sociale che le potrà essere demandata dalle organizzazioni predette.

Art. 5.

ISCRITTI

Sono automaticamente iscritti alla Cassa agli effetti del presente Statuto tutti gli operai che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2 del presente Statuto che prestano servizio nel territorio della provincia di La Spezia.

Art. 6.

RAPPORTO DI ISCRIZIONE

Il rapporto di iscrizione presso la Cassa ha inizio dal giorno in cui l'operaio presta servizio alle dipendenze di un datore di lavoro che, in applicazione dei vigenti contratti e concordati di lavoro, è tenuto ad iscrivere i propri dipendenti alla Cassa.

Il rapporto cessa per i seguenti motivi:

a) passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro esercente un'attività diversa da quella indicata nell'art. 5;

b) espatrio o trasferimento ad altra Provincia dell'iscritto;

c) cessazione definitiva dell'attività lavorativa dell'iscritto.

Art. 7.

CONTRIBUTI E VERSAMENTI ALLA CASSA

Ogni contributo dovuto dai datori di lavoro e dagli operai iscritti alla Cassa è stabilito nei contratti collettivi o concordati di lavoro stipulati fra le rispettive Organizzazioni.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa stabilisce le eventuali relative modalità di versamento, integrative di quelle contrattuali.

La quota di contributo a carico degli operai deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione relativa ad ogni singolo periodo di paga.

Il datore di lavoro è responsabile dell'esatto versamento della percentuale per gratifica natalizia, ferie e festività che deve affluire alla Cassa, nonchè dei contributi e delle quote di cui sopra, poste a suo carico e trattenute sulla retribuzione degli operai.

Qualunque patto contrario è nullo.

Nei confronti dal datore di lavoro inadempiente alle norme predette il Consiglio di amministrazione della Cassa potrà adottare, nell'ambito della Legge e del Contratto, ogni provvedimento atto ad indurre lo stesso agli adempimenti che gli competono.

Art. 8.

GESTIONE DEI CONTRIBUTI, MODALITÀ E CONDIZIONI DELLE PRESTAZIONI E DELL'ASSISTENZA

La gestione dei contributi del « Fondo per gratifica natalizia, ferie e festività » e di quant'altro previsto dall'art. 4 nonchè l'erogazione di qualsiasi assistenza sono effettuate in base a modalità e condizioni da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione anno per anno, fermo restando il principio che possono fruire dell'assistenza soltanto gli operai iscritti alla Cassa.

Art. 9.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

a) Composizione:

La Cassa è retta da un Consiglio di amministrazione paritetico composto di dodici membri designati:

n. 6 dall'Unione degli Industriali, Sindacato Costruttori Edili della provincia di La Spezia;

n. 6 dalle Organizzazioni stipulanti di parte operaia (Fe.N.E.A. - F.I.L.C.A. - F.I.L.L.E.A.) in misura paritetica fra loro, salvo quanto verrà diversamente concordato tra le rispettive Organizzazioni sindacali.

Il Consiglio di Amministrazione elegge presidente uno dei consiglieri designati dalla predetta Unione degli Industriali, Sindacato Costruttori Edili, proposto dagli stessi; e vice presidente uno dei consiglieri designati dalle predette Organizzazioni di parte operaia, proposto dagli stessi.

Il presidente e il vice presidente costituiscono il Comitato di Presidenza.

b) Durata dell'incarico:

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

E' però data facoltà all'Unione e alle Organizzazioni designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del biennio.

I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessanti per qualsiasi causa prima della scadenza del biennio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

c) Gratuità delle cariche:

Tutte le cariche sono gratuite.

Peraltro ai componenti il Comitato di Presidenza potrà essere corrisposta una somma a titolo di indennizzo e rimborso spese stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione.

Analogamente potrà essere deliberata la corresponsione di un gettone di presenza ai membri del Consiglio di amministrazione.

d) Attribuzioni del Consiglio di amministrazione:

Il Consiglio di amministrazione provvede all'amministrazione ed alla gestione della Cassa compiendo gli atti necessari allo scopo.

Spetta in particolare al Consiglio di amministrazione di:

— deliberare ed approvare i regolamenti interni della Cassa;

— provvedere alla compilazione ed alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi della Cassa;

— vigilare sul funzionamento di tutti i servizi della Cassa, sia tecnici che amministrativi, ed in particolar modo su quelli riguardanti la riscossione dei contributi;

— curare e promuovere l'impiego dei fondi della Cassa a norma delle disposizioni contenute nel presente Statuto;

— promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene conveniente per il buon funzionamento della Cassa;

— decidere circa gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti in ordine alle vertenze amministrative e disciplinari tra essi e la Cassa;

— assumere e licenziare il personale della Cassa e regolarne il trattamento economico in conformità della legge e tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile.

e) Convocazioni:

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre membri del Consiglio o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio dei sindaci.

La convocazione del Consiglio di amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Il Direttore della Cassa assiste alle riunioni con voto consultivo e ne è il segretario.

f) Deliberazioni:

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranzo assoluta di voti.

Art. 10.

PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica due anni, salvo la facoltà di sostituzione di cui all'art. 9 lettera *b*).

Al Presidente della Cassa, che ha la firma sociale, spetta di:

— rappresentare la Cassa di fronte ai terzi e stare in giudizio;

— promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di amministrazione e presiederne le adunanze;

— sovraintendere, di concerto con il vice Presidente, all'applicazione del presente Statuto;

— dare esecuzione, di concerto col vice Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o di impedimenti, il Presidente potrà delegare per iscritto, di volta in volta, ad altro membro del Consiglio di amministrazione, tutte o parte delle sue funzioni con pienezza di poteri.

Art. 11.

VICE PRESIDENTE

Il vice Presidente della Cassa dura in carica due anni, salvo la facoltà di sostituzione di cui all'art. 9 lettera *b*).

Spetta al vice Presidente di:

— sovraintendere di concerto col Presidente all'applicazione del presente Statuto;

— dare esecuzione di concerto col Presidente alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o di impedimenti, il vice Presidente potrà delegare per iscritto, di volta in volta, ad altro membro del Consiglio di amministrazione, tutte o parte delle sue funzioni con pienezza di poteri.

Art. 12.

COLLEGIO DEI SINDACI

a) Composizione:

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi designati rispettivamente uno dalla Unione degli Industriali, Sindacato Costruttori Edili della provincia della Spezia, uno dai Sindacati Operai Edili della Provincia di La Spezia e uno, che ne è il Presidente scelto dal Consiglio su una terna di nominativi indicata dall'Ordine dei Dottori Commercialisti della provincia della Spezia.

Le predette Organizzazioni stipulanti designano inoltre due sindaci supplenti (uno da parte industriale e uno da parte operaia), destinati a sostituire i sindaci effettivi eventualmente assenti per cause di forza maggiore.

b) Durata:

I sindaci sia effettivi che supplenti durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

c) Compensi:

Ai sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio.

d) Attribuzioni:

I sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404, 2407 del Codice civile, in quanto applicabili.

Essi devono riferire al Consiglio di amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi della Cassa per controllarne la corrispondenza nei registri contabili.

Esso si riunisce ordinariamente una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei sindaci lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

I sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza voto deliberativo.

Art. 13.

PERSONALE DELLA CASSA

A reggere gli Uffici della Cassa, assicurandone l'esatto funzionamento, il Consiglio di amministrazione nomina un direttore le cui mansioni sono stabilite dal Consiglio di amministrazione stesso.

Il Consiglio di amministrazione fissa in sede di regolamento interno della Cassa i requisiti necessari per poter ricoprire la carica di direttore.

L'assunzione dell'altro personale della Cassa, è fatta dal Consiglio di amministrazione, udito il parere del direttore.

Il trattamento disciplinare, economico assicurativo e previdenziale di tutto il personale dipendente dalla Cassa verrà determinato da apposito regolamento, da approvarsi dal Consiglio di amministrazione, in conformità alle leggi e tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile.

Art. 14.

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale della Cassa è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni, o per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà della Cassa;

b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;

c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previe occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio della Cassa.

I capitali amministrati dalla Cassa Edile possono essere impiegati in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, nonchè in beni immobili destinati alle funzioni sociali della Cassa.

Art. 15.

RENDITE

Le rendite della Cassa sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi ad essa spettanti sia da parte dei datori di lavoro che da parte degli operai, di cui alla lettera *a*) dell'art. 4 dedotta una percentuale del 10 % da accantonare a fondo di riserva;

b) dagli interessi attivi sui contributi anzidetti e sul fondo per gratifica natalizia, ferie e festività;

c) dagli interessi di mora per ritardati versamenti nella misura stabilita nell'atto costitutivo della Cassa;

d) dalle somme introitate a titolo di rimborso spese da parte degli operai, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, per la gestione del fondo per gratifica natalizia, ferie e festività;

e) dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopo di immediata erogazione ovvero per sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria della Cassa, nonchè i proventi delle multe a carico dei lavoratori.

Art. 16.

PRELEVAMENTI E SPESE

Per le spese di impianto e di gestione la Cassa potrà valersi delle entrate di cui all'articolo precedente, esclusa quella di cui alla lettera *e*).

Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario e straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione vistata dal direttore e firmata dal presidente e dal vice presidente.

Qualsiasi prelievo o pagamento per qualsivoglia titolo o causale deve essere effettuato con la firma abbinata del presidente e del vice presidente o di chi li sostituisce.

Agli effetti del presente articolo le persone chiamate a sostituire il presidente o il vice presidente, a sensi degli artt. 10 e 11 uu. cc. del presente Statuto, devono essere munite di speciale delega scritta.

Art. 17.

ESERCIZI FINANZIARI E BILANCI

Gli esercizi finanziari della Cassa hanno inizio il 1° gennaio di ogni anno e terminano al 31 dicembre dell'anno medesimo.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione dei bilanci consuntivi riguardanti le singole gestioni della Cassa, di cui all'art. 4, con l'indicazione per ciascuna di esse delle somme riscosse e da esigere e di quelle effettivamente erogate.

Detti bilanci consuntivi devono essere approvati entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 31 marzo di ogni anno.

Conseguentemente essi devono essere messi a disposizione del Collegio dei sindaci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione in cui devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

Entro il 31 marzo di ogni anno devono essere compilati ed approvati i bilanci preventivi.

Sia i bilanci consuntivi che quelli preventivi devono inoltre, entro un mese dalla loro approvazione, essere inviati alle Organizzazioni interessate, accompagnati dalla relazione del presidente della Cassa e da quella dei sindaci.

I bilanci consuntivi devono rispecchiare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e dello stato patrimoniale, analogamente quelli preventivi devono contenere una sufficiente esatta previsione delle entrate e delle spese dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.

Art. 18.

LIQUIDAZIONE

La messa in liquidazione della Cassa è disposta su conforme deliberazione delle Organizzazioni stipulanti, sentito il parere del Consiglio di amministrazione della Cassa.

Dovrà operarsi la messa in liquidazione qualora la Cassa cessi da ogni attività per disposizioni di legge o qualora essa venga a perdere per qualsiasi titolo o causa, la propria autonomia finanziaria o funzionale.

In entrambe le ipotesi le Organizzazioni predette provvederanno alla nomina di sei liquidatori, dei quali tre nominati dall'Organizzazione di parte industriale e tre dalle Organizzazioni di parte operaia in ragione di uno per ciascuna; trascorso un mese dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto, il presidente del Tribunale di La Spezia.

Le anzidette Organizzazioni determinano, all'atto della messa in liquidazione della Cassa, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle istituzioni di assistenza, beneficenza ed istruzione a favore della categoria edile che saranno indicate dalle Organizzazioni stesse.

In caso di disaccordo, la devoluzione sarà effettuata dal presidente del Tribunale di La Spezia, tenendo presenti i suddetti scopi e sentito il parere delle Organizzazioni che hanno costituito la Cassa.

Art. 19.

MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Qualunque modifica al presente Statuto deve essere deliberata dal Consiglio di amministrazione della cassa, sentito il parere delle Organizzazioni stipulanti.

Art. 20.

NORMA DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO

Art. 1.

DENUNCIA NOMINATIVA DEI LAVORATORI OCCUPATI

La denuncia nominativa dei lavoratori occupati, da redigersi esclusivamente su moduli predisposti dalla Cassa Edile Spezzina e messi a disposizione dei datori di lavoro, deve essere trasmessa alla sede della Cassa Edile Spezzina medesima, entro il ventesimo giorno dalla scadenza del periodo di paga cui si riferisce.

I moduli di denuncia devono essere compilati in ogni loro parte e sottoscritti dal datore di lavoro o dal suo legale rappresentante.

Il datore di lavoro è responsabile delle omissioni e delle dichiarazioni erronee od inesatte dei dati contenuti nelle denuncie, salvo ogni azione da parte della Cassa Edile per la reintegrazione dei danni eventualmente sofferti.

Art. 2.

VERSAMENTI ALLA CASSA EDILE

Il contributo paritetico (0,20 % a carico dei datori di lavoro, 0,20 % a carico degli operai, totale 0,40 %) previsto dall'art. 11 dell'Accordo Provinciale, è da computarsi sulla paga base, e deve essere versato alla Cassa Edile Spezzina entro il ventesimo giorno dalla scadenza del periodo di paga cui si riferisce.

Art. 3.

Entro lo stesso termine devono essere versati alla Cassa Edile Spezzina gli importi relativi al 21,80 %, dedotte le sole somme eventualmente corrisposte nel periodo cui si riferisce la denuncia, per le festività infrasettimanali e nazionali.

Art. 4.

In caso di tardivo versamento sono dovuti alla Cassa Edile Spezzina gli interessi di mora nella misura del 6 % (sei per cento) in ragione d'anno, assumendo l'anno di 360 giorni e computando le frazioni d'anno in sessantesimi.

Art. 5.

I versamenti devono essere effettuati alla Cassa Edile Spezzina sul C/C della Cassa di Risparmio della Spezia n. 6400 per il 21,80 % e sul C/C 6399 per lo 0,40 %.

Tali versamenti potranno essere effettuati tramite qualsiasi Istituto di Credito.

Art. 6.

Di tutti i versamenti ricevuti la Cassa di Risparmio di cui sopra comunicherà alla Cassa Edile Spezzina mediante lettera di accreditamento, trasmetendo di volta in volta gli estratti quindicinali con allegate le contabilità relative.

Art. 7.

GESTIONE DELLA CASSA EDILE

Presso la Cassa Edile sono istituite:

a) l'anagrafe dei datori di lavoro denuncianti;

b) l'anagrafe degli operai iscritti.

Art. 8.

Sulle schede intestate ai singoli datori di lavoro devono essere partitamente trascritti gli importi versati per ogni periodo paga rispettivamente a titolo di contributo paritetico (0,40 %) e di accantonamento del 21,80 % nonchè degli eventuali interessi di mora.

Sulle schede intestate ai singoli operai, devono invece essere trascritti per ogni periodo paga ed in unica cifra, gli importi versati per accantonamento del 21,80 %, quali risultano dalle relative denuncie nominative.

Dopo ogni periodo di paga ed in corrispondenza a ciascun periodo di paga successivo, deve essere anche indicato, in apposita colonna, il totale riassuntivo dei versamenti effettuati per i titoli in parola in capo a ogni singolo lavoratore.

Art. 9.

A ciascun operaio è rilasciato dalla Cassa Edile Spezzina un documento attestante la sua iscrizione; detto documento viene annualmente distribuito in occasione della erogazione della gratifica natalizia.

A richiesta di ciascun operaio deve inoltre essere rilasciato dalla Cassa Edile, un estratto conto di posizione, dietro rimborso delle spese di bollo ove dovute.

L'estratto conto non può essere richiesto durante i periodi che precedono la compilazione e la distribuzione degli assegni relativi alla liquidazione degli accantonamenti del 21,80 % e precisamente dal 15 giugno al 31 luglio e dal 10 novembre al 31 dicembre.

Art. 10.

Alla fine di ogni mese deve essere controllata la rispondenza tra gli importi degli accantonamenti registrati all'anagrafe degli operai e gli importi degli

accantonamenti registrati all'anagrafe delle Ditte e confrontati i risultati con gli importi accreditati per lo stesso titolo e per il medesimo periodo di tempo dall'Istituto Bancario.

Dell'esito di detto controllo si deve dare atto con apposito verbale da sottoscrivere dal Comitato di Presidenza e dal Collegio sindacale.

Art. 11.

GESTIONE DEL FONDO 21,80 %

Entro il 15 luglio per la liquidazione dell'indennità ferie la Cassa Edile Spezzina provvede ad intestare a ciascun operaio altrettanti assegni bancari, da spiccare su uno dei C/C di cui all'art. 6, secondo delibera del Consiglio di amministrazione, importo pari alla metà dell'ammontare che risulta essere complessivamente accantonato in suo favore per il periodo 31 ottobre-30 maggio, decurtato della somma dovuta a titolo di rimborso spese, nella misura collettivamente stabilita dal Consiglio di amministrazione, come previsto dall'art. 15 dello Statuto e con l'arrotondamento dell'importo alle 500 lire.

E' data facoltà agli operai di lasciare depositata presso la Cassa la somma in questione, qualora essi preferissero che la liquidazione relativa venisse effettuata una sola volta, in occasione del Natale.

In tale caso le Ditte, presso cui gli operai sono occupati, sono tenute a trasmettere l'elenco nominativo degli operai che intendono usufruire di detta facoltà.

Art. 12.

Entro il 15 dicembre, la Cassa Edile Spezzina provvede ad intestare altrettanti assegni bancari sbarrati, da spiccare su uno dei C/C di cui all'art. 5, secondo delibera del Consiglio di amministrazione, per quanti sono gli operai iscritti alla Cassa medesima e l'importo di ciascun assegno è pari al residuo dell'ammontare che risulta essere stato complessivamente versato a titolo di 21,80 % per ciascun operaio per tutto l'esercizio, che va a chiudersi il 31 ottobre.

L'importo di ciascun assegno è al netto della ritenuta per il rimborso spese di cui al precedente articolo.

Art. 13.

In occasione del Ferragosto e del S. Natale, gli assegni come sopra intestati sono fatti pervenire agli operai stessi tramite le Ditte alle cui dipendenze si trovano rispettivamente al 30 aprile e al 31 ottobre dell'anno di competenza.

Allo scopo di facilitare, per quanto possibile la messa a disposizione degli assegni (sia a Ferragosto che a Natale) è data facoltà agli operai di richiedere che gli assegni relativi a dette liquidazioni, siano spediti al loro domicilio, dietro rimborso delle spese postali.

Gli operai interessati, per fruire della facilitazione di cui al comma precedente, devono presentare domanda presso la Cassa Edile Spezzina servendosi di moduli appositamente predisposti e gratuitamente forniti dalla Cassa medesima.

Art. 14.

Qualsiasi reclamo nei confronti della Cassa Edile Spezzina sulla rispondenza delle somme corrisposte per l'accantonamento del 21,80 % rispetto a quelle depositate o sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte, delle somme stesse, deve essere presentato dall'operaio alla Cassa Edile, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili.

Art. 15.

Gli importi del 21,80 %, che per qualsiasi ragione non venissero riscossi dagli interessati o dai loro aventi causa entro 30 giorni dalla data in cui si sono resi liquidi ed esigibili, devono essere accantonati in un apposito conto sino ai quindici mesi dalla data anzidetta.

Trascorso questo ultimo termine, gli importi stessi possono essere utilizzati, con apposita delibera del Consiglio di amministrazione, per le forme di assistenza gestite dalla Cassa Edile Spezzina.

Tali importi, come dall'art. 2948 del Codice civile, trascorsi cinque anni dal mancato ritiro, resteranno di proprietà della Cassa Edile Spezzina.

Art. 16.

Ai fini del presente regolamento, gli importi erogati per qualsiasi titolo dalla Cassa Edile Spezzina si rendono liquidi ed esigibili, alla data di emissione degli assegni di pagamento.

Art. 17.

Il pagamento anticipato delle somme accantonate può aver luogo su domanda degli aventi diritto, nei soli casi in cui, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, viene a cessare il rapporto d'iscrizione degli operai presso la Cassa Edile, e cioè:

a) passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro esercente una attività diversa da quella edile od affine;

b) espatrio dell'iscritto;

c) cessazione dell'attività lavorativa dell'iscritto per invalidità o vecchiaia ai sensi di legge;

d) chiamata di leva alle armi.

La Cassa Edile Spezzina non può corrispondere alcun acconto sulle somme accantonate ad eccezione dei casi di effettiva comprovata necessità da parte dei richiedenti ed a giudizio del Consiglio di amministrazione.

Solo nel caso che il lavoratore non ritiri alle rispettive scadenze gli importi accantonati del 21,80 %, le somme che rimarranno accantonate sul conto del lavoratore stesso potranno essere richieste e liquidate in qualsiasi momento senza addebito di spese.

Art. 18.

GESTIONE DEL CONTRIBUTO PARITETICO E DELLE ALTRE RENDITE DELLA CASSA EDILE

In apposita gestione istituita presso la Cassa di Risparmio contraddistinta conto 6400, verranno versate le somme occorrenti per le spese di funzionamento della Cassa.

Tali somme non potranno superare in alcun caso il 90 % dell'ammontare dei contributi paritetici che risulteranno già incassati dalla Cassa Edile Spezzina alla data in cui si effettua lo storno.

In una seconda apposita gestione istituita presso la Cassa di Risparmio, saranno fatte affluire le somme da utilizzarsi per le spese di assistenza della Cassa:

a) gli interessi attivi bancari;

b) gli eventuali interessi di mora di cui al precedente art. 4;

c) gli eventuali residui attivi della gestione del fondo del 21,80 % di cui all'art. 15;

d) gli eventuali residui attivi del fondo di gestione;

e) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni, ed in genere per atti di liberalità;

f) i crediti dei lavoratori caduti in prescrizione a norma di legge.

Art. 19.

Gli spostamenti di fondi devono essere effettuati esclusivamente con firma abbinata del Presidente della Cassa Edile e del vice Presidente o da chi li sostituisce con specifica delega scritta.

Parimenti devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifici bancari i rimborsi ai datori di lavoro di versamenti non dovuti.

Conseguentemente, gli assegni bancari sull'Istituto Bancario di cui agli artt. 11 e 12 possono essere emessi soltanto all'ordine degli operai iscritti alla Cassa Edile ed esclusivamente per il pagamento riferentesi al 21,80 %.

Art. 20.

PRESTAZIONI ED ASSISTENZA DELLA CASSA EDILE

Attraverso il prelievo dei fondi accantonati nel fondo presso la Cassa di Risparmio, previsto all'art. 19, la Cassa Edile provvede alle seguenti forme di assistenza a favore dei lavoratori iscritti che si trovano nelle condizioni volute:

a) integrazione salariale per le ore di lavoro perdute per cause metereologiche o per infortunio, riconosciuto dall'I.N.A.I.L.;

b) invio alle colonie marine e montane dei figli dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile;

c) erogazione di sussidi straordinari;

d) altre forme di assistenza che verranno deliberate di volta in volta dal Consiglio di amministrazione.

Art. 21.

Per ottenere l'assistenza della Cassa Edile in qualsiasi delle forme dianzi previste, gli operai devono presentare domanda scritta nonchè corredare la domanda medesima della documentazione richiesta a seconda dei casi.

Il Comitato di Presidenza stabilisce per ciascuna delle forme di assistenza prevista quali documenti probatori devono essere presentati.

Art. 22.

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto possono fruire dell'Assistenza della Cassa Edile solo gli operai iscritti alla Cassa medesima, relativamente ai quali risultino regolarmente versati sia il contributo paritetico che l'accantonamento del 21,80 %.

Art. 23.

Qualsiasi forma di assistenza deve essere sospesa durante i periodi di astensione dal lavoro da parte dell'operaio.

Il Consiglio di amministrazione può tuttavia deliberare la continuazione in caso di effettiva comprovata necessità da parte dei richiedenti.

Art. 24.

Di tutte le assistenze date in qualsiasi forma agli operai deve essere tenuta registrazione cronologica in apposito registro con la indicazione degli importi erogati.

Gli importi stessi devono essere registrati nelle schede anagrafiche dei singoli operai benificati precisando la causa dell'erogazione.

Art. 25.

INTEGRAZIONE SALARIALE PER LE ORE DI LAVORO PERDUTE PER CAUSE METEOROLOGICHE

Al fine di garantire agli operai edili la corresponsione di una integrante salariale per le ore di lavoro perdute per cause meteorologiche, riconosciute integrabili dall'I.N.P.S., la Cassa Edile Spezzina di Mutualità ed Assistenza, considerato che le maestranze ricevono tramite la Cassa Integrazioni Guadagni il 66 % di alcuni elementi della retribuzione per tutte le ore effettuate in meno delle 40 ore settimanali fino ad un massimo di 16 ore, delibera di corrispondere, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, uguale integrazione per tutte le altre ore riconosciute ma non integrate dall'I.N.P.S., nei limiti delle 40 ore settimanali. Tale assistenza entra in vigore a partire dal 1° gennaio 1961 e spetta a tutti gli operai iscritti almeno da tre mesi alla Cassa Edile Spezzina e per i quali siano stati regolarmente versati il 21,80 % e il contributo paritetico dello 0,40 %; ed ha come presupposto indispensabile l'autorizzazione da parte dell'I.N.P.S. al pagamento della integrazione salariale.

La corresponsione spettante agli operai sarà effettuata come segue:

1) una quota, che viene dal Consiglio di amministrazione determinata per l'esercizio 1960-1961, pari al 20 % dei suddetti elementi della retribuzione, verrà corrisposta in seguito all'autorizzazione dell'I.N.P.S., sopra indicata;

2) il completamento della residua integrazione fino alla concorrenza del complessivo 66 % dei nominati elementi della retribuzione, per tutte le ore integrate dalla Cassa Edile relative all'esercizio finanziario precedente, verrà corrisposto agli aventi diritto nella prima decade di dicembre di ogni anno, con la riserva che qualora in base alle risultanze dell'anzidetto esercizio finanziario l'ammontare globale dell'integrazione a carico della Cassa Edile, ecceda le disponibilità finanziarie all'uopo previste in bilancio, il Consiglio di amministrazione della Cassa, entro il mese successivo alla chiusura dell'esercizio dovrà deliberare una riduzione della percentuale del 66 % nella misura imposta dalla disponibilità di bilancio per tale titolo, prima di procedere eventualmente a qualsiasi ripartizione proporzionale fra gli aventi diritto.

Le richieste di integrazione salariale dovranno pervenire alla Cassa Edile Spezzina tramite l'impresa, corredate da una copia dell'autorizzazione al pagamento delle integrazioni salariali concessa dall'I.N.P.S.

La Cassa Edile non potrà corrispondere all'operaio alcuna somma a titolo di integrazione qualora l'impresa abbia omesso gli adempimenti di cui al comma precedente o non sia in regola con gli accantonamenti o i versamenti dovuti.

Art. 26.

INTEGRAZIONE DELL'INDENNITÀ GIORNALIERA PER INABILITÀ TEMPORANEA A CAUSA DI INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE

A partire dal 1° luglio 1961, compatibilmente con le disponibilità della gestione, agli operai incorsi in infortunio sul lavoro è corrisposta dalla Cassa Edile, previo accertamento dei sussistenti requisiti da parte del Comitato di Presidenza, una integrazione della indennità giornaliera per inabilità temporanea, erogata dalla competente sede I.N.A.I.L.

La misura di tale integrazione sarà fissata di anno in anno in rapporto agli stanziamenti fatti in bilancio per tale titolo dal Consiglio di amministrazione della Cassa, ed avrà per base la retribuzione giornaliera assunta dall'I.N.A.I.L. e lo stesso numero dei giorni indennizzati dall'Istituto.

Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 22, la corresponsione dell'integrazione anzidetta viene effettuata dalla Cassa Edile soltanto, subordinatamente all'esibizione, da parte dell'operaio, dei tagliandi di pagamento di volta in volta rilasciati dall'I.N.A.I.L. e previo invio da parte della ditta di copia della denuncia di infortunio o di altra dichiarazione equipollente.

Art. 27.

INVIO ALLE COLONIE DEI FIGLI DEI LAVORATORI ASSISTENZA STRAORDINARIA

Le condizioni e le modalità di erogazione delle forme di assistenza emarginate sono stabilite di volta in volta dal Consiglio di amministrazione compatibilmente all'andamento della gestione.

Il Comitato di Presidenza prima di dar luogo all'erogazione dell'assistenza di cui al presente articolo, deve accertare che gli operai richiedenti risultino iscritti alla Cassa Edile da almeno tre mesi e che risultino regolarmente versati sia il contributo paritetico che l'accantonamento del 21,80 %.

Art. 28.

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA EDILE

Mediante prelievi sul conto di cui al precedente articolo 19 il Comitato di Presidenza provvede a tutte le spese occorrenti per il funzionamento della Cassa, compresi gli indennizzi e i rimborsi spese di cui all'art. 9, lettera *c*) ed art. 12 lettera *c*) dello Statuto.

Art. 29.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, qualsiasi prelevamento dai fondi, storno ed erogazione deve essere giustificato dalla relativa documentazione firmata dal Presidente della Cassa e controfirmata dal vice Presidente.

Parimenti qualsiasi prelievo, storno o pagamento per qualsiasi titolo o causale deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del vice Presidente, o in caso di loro assenza od impedimento da chi è stato designato a sostituirli con specifica delega scritta.

Art. 30.

Il presente regolamento entra in vigore dal 30 gennaio 1960 e la sua efficacia potrà essere prorogata di anno in anno con delibera del Consiglio di amministrazione, da adottarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Visti l'accordo e gli allegati *A* e *B* che precedono,

il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 1° MARZO 1947, INTEGRATIVO DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 1° DICEMBRE 1946, DA VALERE PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

L'anno 1947 il giorno 1° del mese di marzo in La Spezia,

tra

il SINDACATO COSTRUTTORI EDILI, rappresentato dal suo presidente ing. *Giacomo Pozzoli,* presenti l'ing. *Amedeo Carletti,* geom. *Ovidio Campioni,* sig. *Chinca Pietro,* assistito dal dott. *Giovanni Manfredi,*

e

il SINDACATO LAVORATORI EDILI, rappresentato dal suo segretario sig. *Poli Agostino,*

ad integrazione di quanto previsto dall'accordo nazionale del 1° dicembre 1946 per gli addetti all'industria edile, si conviene quanto segue:

(*Omissis*).

Art. 3.

MENSE AZIENDALI

Le Ditte aventi un minimo di 10 operai sono tenute ad istituire una mensa aziendale oppure ad aggregare i propri operai ad una mensa interaziendale. Ove la Ditta non potesse istituire la mensa suddetta, dovrà corrispondere agli operai, l'indennità sostitutiva di L. 20 giornaliere.

L'obbligo di istituire mense aziendali o di corrispondere l'eventuale indennità sostitutiva, compete soltanto alle Ditte che abbiano un numero di 10 operai.

Per quanto concerne la determinazione del numero degli operai, dovrà farsi riferimento ai lavoratori che risultano in forza all'azienda, indipendentemente dalla località ove gli operai sono dislocati.

Gli operai che si rifiutano di usufruire della mensa aziendale, non hanno alcun diritto di percepire l'indennità sostitutiva di mensa.

L'indennità di mensa di cui al presente articolo, avrà decorrenza dal 1° gennaio 1947.

(*Omissis*).

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 21 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Addì 21 settembre 1959

tra

la SEZIONE COSTRUTTORI EDILI rappresentata dal Capo Sezione dott. ing. *Augusto Bianchi* e dai componenti il Consiglio Direttivo sigg.: geom. *Nicolò Galeotti*, geom. *G. B. Rosso*, ing. *Guglielmo Marson*, geom. *Giuseppe Accinelli* ing. *Giuseppe Zunino*,

assistita dall'UNIONE INDUSTRIALI in persona del signor *Vivani* cav. *Giuseppe*,

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL LEGNO DELL'EDILIZIA E INDUSTRIE AFFINI — F.I.L.L.E.A. — rappresentata dal Segretario sig. *Santo Imovigli*, dai Membri del Consiglio Direttivo Provinciale e dai lavoratori: *Spotorno G. B.*, *Bruzzone Giovanni*, *Cartosio Oreste*, *Carai Pasquale*, *Ghiso Renzo*,

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI APPALTI FERROVIARI rappresentato dal Segretario Provinciale sig. *Cerruti Angelo*,

assistiti dalla CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO in persona del suo Segretario on. *Pacifico Calandrone*

e con l'intervento della SEGRETERIA REGIONALE — F.I.L.L.E.A. — nella persona del suo Segretario signor *Edoardo Picollo*,

e la F.I.L.C.A. rappresentata dal Segretario signor *Rocco Ceraolo*,

e dai Membri del Direttivo Provinciale: *Sorbera Giuseppe*, *Vinotto Antonino*,

assistita dall'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE rappresentata dal Segretario Generale sig. *Antonino Pagani* e dal Segretario Provinciale sig. *Mario Argenta*,

e la F.E.N.E.A. rappresentata dai signori: *Ciampi Mario*, *Cassiani Aldo*, *Gullaci Pasquale*, *Canizzaro Rocco*,

assistita dall'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO rappresentata dal Segretario Generale sig. *Moccafiche* cav. *G. B.*,

viene stipulato il presente accordo provinciale integrativo del Contratto Nazionale di Lavoro per gli Operai addetti all'industria edilizia ed affini, stipulato in Roma il 24 luglio 1959 da valere per tutto il territorio della provincia di Savona per le imprese dell'industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.) industrie affini all'edilizia; imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonchè di opere per acquedotti, gas e fognature, e gli operai da esse dipendenti.

Dichiarazione a verbale.

Le Federazioni dei Lavoratori Edili stipulanti dichiarano che il presente contratto non è applicabile al personale marittimo perchè non è da esse rappresentato.

La Sezione Costruttori Edili dichiara che le imprese edili che eseguono opere marittime, fluviali, lacuali e lagunali restano unilateralmente impegnate ad applicare inscindibilmente le clausole contenute nel presente contratto anche ai lavoratori suddetti.

Art. 1.

QUALIFICHE

Restano confermate le declaratorie e le classifiche di cui all'art. 5 del Contratto nazionale con l'aggiunta dei seguenti lavori nell'esempio relativo al muratore classificato tra gli operai specializzati: « posa delle ardesie sui tetti e nelle facciate, posa in opera dei marmi all'interno ed all'esterno, e semprechè abbia la capacità di eseguire i lavori di cui sopra, anche se esegue muratura e posa in opera infissi, lavori di riquadratura, facciata, rivestimenti interni ».

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

Con riferimento all'art. 7 e al punto *b*) dell'art. 68 del Contratto collettivo nazionale per la provincia di Savona è di 8 ore giornaliere o 48 settimanali per tutto il corso dell'anno.

Per quanto riguarda l'orario di lavoro degli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, detto orario è fissato in 10 ore giornaliere o 60 settimanali, salvo per i guardiani, portieri o custodi con alloggio nel cantiere o nel magazzino e nelle vicinanze degli stessi, per i quali vigono le norme dell'accordo interconfederale 6 dicembre 1945.

Art. 3.

DETERMINAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE

La determinazione dell'ambito territoriale nel quale debbono avere valore le paghe per tutto il territorio della Provincia di Savona rientra nella 3ª zona stabilità dai contratti interconfederali.

Art. 4.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 23 del vigente contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959, i seguenti lavori sono considerati lavori speciali disagiati e agli operai saranno corrisposte, oltre la normale retribuzione, le percentuali a fianco indicate da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 21 del C.C.N.L.

Per i cottimisti sarà tenuto conto anche del minimo contrattuale di cottimo:

1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 15%

2) Lavori su scale aeree tipo Porta.... 35%

3) Lavori in pozzi neri preesistenti 35%

4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 25%

5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a 12 cm.) 17%

6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a tre metri 35%

7) Costruzione di pozzi a profondità:

a) da m. 3,50 a 10 .... 20%

b) oltre i 10 metri 30%

8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino (oltre la prima mezz'ora compresa la prima mezz'ora).... 10%

9) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni, con lavorazione di sopramano, ed a partire dall'altezza di metri 6, dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 35%

10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 per cento ed oltre 20%

11) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 17%

12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore a metri 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 15%

13) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 15%

14) Lavori in cassoni ad aria compressa:

a) da 0 a 10 m. 54%

b) da oltre 10 a 16 m. 72%

c) da oltre 16 a 22 m. 120%

d) oltre 22 m. 180%

15) Lavori di demolizione di strutture pericolanti 15%

16) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento .... (*)

17) Lavori in galleria per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizione di difficoltà e di disagio 48%

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico e ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento o la sistemazione 24%

c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 18%

Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60%, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 17), una ulteriore indennità del 10%

Nel caso in cui lavori in galleria si svolgono in presenza di forti getti di acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.

18) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5%

Per l'esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l'operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa gli dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Le percentuali di cui al precedente articolo — eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve — non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

Dichiarazione a verbale

Agli effetti dell'applicazione delle maggiorazioni di cui al n. 14 del presente articolo, la pressione indicata in atmosfera dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella espressa in metri dalla tabella di cui al citato n. 14 anche quando la pressio-

(*) Uguale trattamento di maggiorazione goduto dagli operai che lavorano nelle stesse condizioni.

ne indicata dal manometro differisca, in più o in meno, sino al 15% da quella corrispondente all'altezza della colonna d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.

Art. 5.

LAVORI MARITTIMI

a) Indennità al personale imbarcato su natanti per lavori fuori porto, eseguiti oltre un miglio marino dalla bocca del porto stesso, per le ore di effettivo lavoro, 10% ;

b) Rischio mine per i lavori fuori del porto alla distanza della bocca del porto di mezzo miglio marino per le ore di effettivo lavoro, 12% ;

c) Indennità di trasferimento al personale imbarcato su natanti, da un porto all'altro, e che non sia per disposizione del Codice Marittimo, posto in ruolo, verrà riconosciuto il trattamento di trasferta per la durata del trasferimento e la maggiorazione del 15% sulla retribuzione globale limitatamente al periodo di navigazione compreso tra l'uscita da un porto e l'entrata in un altro.

Le indennità di cui alle lettere *a*) e *b*) sono cumulabili in caso di lavoro eseguito oltre 1 miglio dalla bocca del porto.

Le indennità di cui ai punti *b*) e *c*) sono cumulabili in caso di trasferimento.

Agli operai che si trovano su natanti viene retribuita come lavorativa anche l'eventuale ora di riposo se trascorsa sul natante per motivo di servizio.

Art. 6.

LAVORI FUORI ZONA

Con riferimento all'art. 24 del C.O.N.L. si stabilisce che all'operaio comandato a lavorare in luogo situato oltre i 2 Km. dai confini territoriali del Comune per il quale è stato assunto sarà corrisposta una percentuale nella misura pari al 12% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 21 del C.O.N.L.

Art. 7.

LAVORATORI PROVENIENTI DA ALTRA PROVINCIA

Le parti considerano valido agli effetti del presente contratto integrativo, l'accordo stipulato in data 4 ottobre 1946, tra l'Unione Industriali e la Camera Confederale del Lavoro di Savona, fatta eccezione per la percentuale che con decorrenza 22 dicembre 1952 viene stabilita nella misura del 15% da calcolarsi sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza).

Dichiarazione a verbale

La Unione Sindacale Provinciale unitamente alla F.I.L.C.A. Provinciale fanno presente che, essendo l'accordo del 4 ottobre 1946 già stato riconosciuto dalle stesse con la firma dei precedenti Contratti Integrativi, ritengono superflua e superata la dicitura « tra l'Unione Industriali e la Camera Confederale del Lavoro di Savona ».

Art. 8.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA, FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI

Con riferimento all'art. 34 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro viene stabilito che il trattamento economico spettante all'operaio per ferie, (ore 112) gratifica natalizia (ore 200), festività nazionali ed infrasettimanali (ore 136) è assolto dalla impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva sulla paga base di fatto, l'indennità di contingenza, l'indennità speciale, l'indennità di mensa (e, per i cottimisti anche sull'utile effettivo di cottimo) nella misura pari al 22,30% (ventidue e trenta per cento).

Detta percentuale risulta così suddivisa:

Gratifica natalizia	ore 200 su totale ore 448-44,64 %	del 22,30 %	=	10,00 %
Ferie	ore 112 su totale ore 448-25,00 %	del 22,30 %	=	5,60 %
Festività nazionali e infrasettimanali (1 nazionale e 3 già nazionali e 13 infrasettimanali)	ore 136 su totale ore 448-30,36 %	del 22,30 %	=	6,70 %
	448	100,00%	=	22,30 %

L'importo della percentuale suddetta, spettante all'operaio, sarà accantonata mediante versamenti mensili da parte di ciascuna impresa presso la Cassa Edile di Savona.

Detti versamenti dovranno essere effettuati entro e non oltre il mese successivo alla scadenza del periodo di paga al quale il versamento stesso si riferisce.

Per quanto riguarda le festività nazionali ed infrasettimanali, le Imprese corrisponderanno l'ammontare relativo direttamente ai loro dipendenti alla scadenza del periodo di paga nel quale sono comprese, deducendone l'importo pagato dal 22,30% da versare.

Ai lavoratori che lo richiedono, durante il periodo intercorrente dal 1° luglio al 30 settembre di ogni anno, sarà consentito il prelievo presso la Cassa Edile dell'importo singolarmente accantonato a titolo ferie.

Art. 9.

CASSA EDILE

Con riferimento all'art. 62 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli operai dell'industria edilizia ed affini 24 luglio 1959 viene costituita a favore degli operai dipendenti da datori di lavoro che sotto qualsiasi ragione sociale, anche cooperativistica, esercitano attività edilizia ed affine nel territorio della Provincia di Savona la « Cassa Edile della Provincia di Savona » secondo l'allegato Statuto che ne determina gli scopi e ne regola l'attività ed il funzionamento.

A favore della Cassa Edile è istituito un contributo complessivo pari allo 0,40 % sulla paga base di fatto a carico, in misura paritetica, 0,20 per cento e 0,20 per cento rispettivamente del datore di lavoro e del prestatore di opera.

La quota a carico di quest'ultimo deve essergli trattenuta sulle sue spettanze ad ogni periodo di paga da parte dell'impresa, la quale deve provvedere a versarla

insieme alla quota a proprio carico — con le stesse modalità e negli stessi termini stabiliti per il versamento di cui all'art. 8 del presente accordo.

Per ogni versamento ritardato, sia della percentuale del 22,30% che del contributo paritetico in parola, la Impresa è tenuta a corrispondere l'interesse di mora del 6% annuo.

L'esercizio finanziario della Cassa anche agli effetti della gestione del servizio gratifica natalizia e ferie ha inizio il 1° ottobre di ogni anno e termina al 30 settembre dell'anno successivo.

La liquidazione anticipata delle somme accantonate può avere luogo nei soli casi in cui viene a cessare il rapporto di iscrizione degli operai presso la Cassa secondo le norme del relativo statuto.

Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza delle somme come sopra accantonate o sulla mancata liquidazione in tutto o in parte, delle somme medesime, deve essere presentato alla Cassa sotto pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili.

Le spese generali e di esercizio della Cassa non dovranno comunque superare il 10% dei proventi di cui ai punti *a, b, c* dell'art. 15 dello Statuto; le erogazioni della Cassa potranno avere solo inizio dopo la chiusura del primo esercizio.

Art. 10.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale per le caratteristiche dell'industria edile, di cui all'art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale, viene fissata nella misura dell'8,95% da calcolarsi sulla paga base di fatto e sull'indennità di contingenza.

Art. 11.

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

Le parti prendono atto del contenuto dell'art. 61 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e costituiscono l'Ente Scuola. Fissano il contributo dello 0,70% sulla paga base di fatto da versare con le modalità dell'art. 8 del presente contratto all'Ente Scuola. All'Ente Scuola verranno devoluti i fondi già accantonati presso la Cassa di Risparmio di Savona in base ai precedenti contratti integrativi.

Art. 12.

APPRENDISTATO

Con riferimento all'ultimo comma dell'art. 60 del Contratto collettivo nazionale, si stabilisce che per gli apprendisti, in possesso della licenza rilasciata dalla Scuola Professionale Edili, il periodo di apprendistato è ridotto ad anni uno.

Art. 13.

INDENNITÀ ATTREZZI

Con riferimento all'art. 68 lett. *d*) del contratto collettivo nazionale di lavoro, circa la regolamentazione del trattamento agli operai assunti con l'apporto di attrezzi di lavoro, viene stabilito che qualora i lavoratori con le qualifiche qui di seguito citate, apportino gli attrezzi a fianco indicati, sarà riconosciuta una indennità nella seguente misura:

muratore (martello, picchetta, cazzuola, metro, piombo, lenze) L. 16 giornaliere;

ferraiolo (metro, tenaglie) L. 16 giornaliere;

carpentiere (sega, martello, piccozzino) L. 20 giornaliere;

scalpellino (mazzetta, punte) L. 20 giornaliere;

minatore imboscatore (lampada, piccozza, metro, martello) L. 20 giornaliere;

falegname (sega, pialletto, squadra, scalpello, metro) L. 20 giornaliere.

Art. 14.

INDENNITÀ DI MENSA

In relazione all'art. 17 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro la indennità di mensa viene corrisposta nella misura di L. 26 per ogni giorno di presenza, come da accordo 16 gennaio 1947 tra l'Unione Industriali e la Camera Confederale del Lavoro.

Art. 15.

TRATTENUTE E MULTE

Con riferimento alle trattenute ed alle multe — che non rappresentino risarcimento di danni — rispettivamente previste agli artt. 41 e 49 del Contratto Collettivo nazionale di lavoro, viene stabilito che gli importi delle medesime siano versati a favore della Cassa Edile.

Art. 16.

CONDIZIONE DI MIGLIOR FAVORE

Con riferimento all'art. 65 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, le parti si danno atto che con il presente contratto integrativo, non hanno inteso modificare per gli operai in forza presso le singole imprese, alla data di stipulazione del contratto stesso, le eventuali condizioni di miglior favore.

Art. 17.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto collettivo integrativo del C.C. N.L. 24 luglio 1959, è valido per tutto il territorio della provincia di Savona ed entra in vigore il 1° gennaio 1960.

Esso avrà la stessa durata e scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959.

Per la disdetta o il tacito rinnovo valgono le norme del citato contratto nazionale.

Dichiarazioni di parti a verbale

La F.I.L.L.E.A., la F.I.L.C.A., la F.E.N.E.A., esprimono la necessità dell'esame tra le Organizzazioni Provinciali del problema dei cottimi.

La Sezione costruttori Edili riafferma la dichiarazione dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili — A.N.C.E. — inserita all'art. 18 del C.C.N.L. e, pertanto, dichiara di ritenere non necessaria la richiesta delle precitate Organizzazioni dei Lavoratori.

ALLEGATO

ACCORDO COLLETTIVO 4 OTTOBRE 1946, DA VALERE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE IMPRESE EDILI E DI COSTRUZIONI DELLA PROVINCIA DI SAVONA.

Addì 4 ottobre 1946 in Savona presso la sede dell'Unione Industriali

tra

l'UNIONE INDUSTRIALI rappresentata dal Presidente dott. *Mario Astengo* presenti l'avv. *Arnaldo Bordoni* Vice Presidente e l'ing. *Augusto Bianchi* Capo della Sezione Edilizia

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO rappresentata dai Segretari sigg.: *Agostino Siccardo* e *Andrea Ferro* si sono esaminate le seguenti richieste avanzate dalla Camera Confederale del Lavoro:

a) Definizione delle trattative per la retribuzione dei lavoratori adibiti a lavorazioni penose;

b) Istituzione di una indennità di trasferta giornaliera per i prestatori d'opera provenienti da altre provincie comunque sia la formula d'assunzione.

Dopo ampia e cordiale discussione si è convenuto quanto appresso:

Art. 1.

Per la retribuzione dei lavoratori addetti a lavorazioni penose:

la Direzione e la Commissione Interna di ogni singola azienda dove vengono svolte lavorazioni penose fissano il grado di penosità delle stesse in relazione allo stato degli impianti e fissano la maggiorazione sulle paghe.

Per il caso di disaccordo è istituita una Commissione composta da 2 rappresentanti nominati dalla Unione Industriali e 2 rappresentanti nominati dalla Camera Confederale del Lavoro.

Fanno parte altresì di diritto della Commissione il direttore o titolare dello stabilimento ed un rappresentante della Commissione Interna di Fabbrica.

La Commissione deve decidere sulla controversia ed a tal uopo si avvarrà del lavoro già svolto in argomento dalle Commissioni Interne e dalle Direzioni degli Stabilimenti nei quali già è stato effettuato l'esame in questione.

Per lavorazioni penose agli effetti dell'indennità di cui sopra devonsi intendere quelle che si svolgono in particolari condizioni di pericolo, di tossicità o di disagio che saranno esemplificate dalle categorie interessate.

L'indennità dovrà decorrere dal 1° ottobre corrente.

Questa è fissata nella misura di L. 3 per ogni ora lavorativa per le lavorazioni aventi minor grado di penosità in relazione a quanto convenuto nel comma precedente e sarà suscettibile di variazioni proporzionali a quelle eventuali che fossero apportate sulla paga base a seguito di contratti collettivi.

L'accordo sarà in vigore fino a che non intervenga una regolamentazione di carattere nazionale la quale la sostituirà integralmente.

Art. 2.

Per i lavori provenienti da altre provincie sono previsti due casi:

a) che nella Provincia di Savona siano disponibili lavoratori della stessa categoria;

b) che nella Provincia di Savona non esista disponibilità di maestranze appartenenti alla categoria di lavoratori richiesti dalla Ditta.

Nel caso di cui al punto *a*) la Ditta dovrà provvedere gratuitamente al lavoratore l'alloggio per il pernottamento e due pasti giornalieri così composti:

1° piatto, 2° piatto con contorno, mezzo litro di vino e pane.

Non corrispondendo quanto sopra in natura, dovrà essere versato il corrispettivo in denaro, corrispettivo da concordarsi tra le parti o in difetto tra le Organizzazioni che le rappresentano.

Nel caso di cui al punto *b*) la indisponibilità di maestranze sulla piazza deve essere documentata dall'Ufficio di Collocamento; comunque si intenderà esservi indisponibilità qualora non abbia avuto esito, entro cinque giorni, la richiesta effettuata dalla Ditta all'Ufficio Collocamento e per competenza alla Camera Confederale del Lavoro ed all'Unione Industriali.

In tal caso a detti lavoratori la Ditta dovrà corrispondere il trattamento previsto dal Contratto Collettivo Nazionale 20 maggio 1938 valevole per gli operai assunti in una provincia per lavori da compiersi in altra provincia, fatta eccezione per la indennità di cui all'art. 6 del contratto stesso che viene fissata nella misura del 20% sulla paga base.

Il presente accordo che si applica solo per le imprese edili e di costruzioni, entra in vigore dalla data della sua stipulazione per quanto si riferisce ai lavoratori di cui al punto *a*).

Per i lavoratori di cui al punto *b*) avrà la stessa decorrenza, eccezione fatta per la percentuale del 20 per cento che sarà corrisposta con decorrenza 1° novembre p. v.

Visti il contratto e l'allegato che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 250 (9151090) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.